Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 200 del 9 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA – Giovedì, 9 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1092**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1093**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Gorizia e Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1094**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Campobasso, Terni, Trento e Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1095**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri e dei coloni parziari della provincia di Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1096**.

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese esercenti attività industriali, con esclusione di quelle edili, della zona di Biella.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1092.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;

Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 23 dicembre 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Perugia, in data 16 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 23 dicembre 1958, relativo ai dipendenti delle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicato nel contratto di cui al primo comma, per la provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 19. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 23 DICEMBRE 1958, INTEGRATIVO DEL C. C. N. L. 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

(DECORRENZA 1° GENNAIO 1959)

L'anno 1958 *questo dì ventitre del mese di dicembre in Perugia* nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e M. O. alla presenza del sig. *Franciosini Furio,* Capo del Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso, per delega del dott. *Nicola Lasorsa,* direttore di detto Ufficio, assistito dalla signora *Rossi Liliana,* sono convenuti i sigg. *Antonioni Vincenzo,* Presidente dell'Associazione Commercianti di Perugia, assistito dalla signorina *Passarini Augusta* dell'Associazione stessa; *Rosati Amedeo* in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro di Perugia e Provincia, assistito dal sig. *Micheletti Walter* della Associazione stessa; dott. *Paola Corso* in rappresentanza della Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. di Perugia, assistita dal signor *Angeletti Guido; Bombardiere Nicola* in rappresentanza della Camera Sindacale U.I.L. di Perugia.

Allo scopo di addivenire alla stipula del Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N. 28 giugno 1958 ed al conglobamento dei salari e degli stipendi oltre che ad un aggiornamento degli stessi.

Dopo ampia discussione improntata a spirito di reciproca comprensione, si è convenuto:

Art. 1.

QUALIFICHE DEL PERSONALE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione all'art. 81 del predetto Contratto Collettivo Nazionale si conviene che l'incasellamento merceologico e le relative retribuzioni dei lavoratori del Commercio sono quelle riportate nelle allegate tabelle che, a tutti gli effetti, formano parte integrante del presente accordo.

I salari e gli stipendi così come concordati sono comprensivi della indennità di caropane e dell'indennità di contingenza maturatasi a tutto il 1° agosto 1956. Essi sono, altresì, comprensivi di un'ora di lavoro straordinario per il settore dell'abbigliamento e di due ore di lavoro straordinario per il settore dell'alimentazione, per cui gli stessi compensano una prestazione di ore 9 per il 1° settore merceologico e di ore 10 per il 2°.

Resta fermo che per le eventuali prestazioni superiori a dette ore dovrà provvedersi al pagamento del lavoro straordinario nella entità e con le modalità previste dal C.C.N. predetto.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è stabilita in 8 ore giornaliere ad eccezione degli addetti a servizi discontinui o di semplice attesa e custodia di seguito specificati per i quali resta concordato in ore dieci e dei commessi per i quali — fatta salva la deroga prevista dal regio decreto-legge 1923, n. 2152, con specifico riferimento alla città di Perugia — resta fissato in ore nove.

Elenco del personale addetto ai servizi discontinui o di semplice attesa e custodia:

1) Custodi
2) Guardiani diurni e notturni
3) Portieri
4) Personale addetto alla estinzione degli incendi
5) Fattorini
6) Uscieri ed inservienti
7) Pesatori e aiuti
8) Magazzinieri e aiuti
9) Personale addetto ai trasporti
10) Personale addetto al carico e scarico
11) Stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto
12) Sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro
13) Addetti ai centralini telefonici
14) Commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti
15) Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi
16) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento.
17) Addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti)
18) Interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo
19) Ogni altro personale addetto al lavoro discontinuo e di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 3.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

In relazione all'art. 32 del più volte richiamato contratto, fermi restando i limiti di durata massima dell'orario, il periodo di interruzione giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di ore tre d'estate e di ore due per l'inverno.

Art. 4.

INDENNITÀ DI TRASFERTA
PER ADDETTI A VIAGGI DI LUNGA DURATA E CAMIONISTI

Il datore di lavoro ha facoltà di inviare in missione fuori della propria residenza il personale.

In tal caso al personale stesso, fatta eccezione per i viaggiatori e per il personale avente convenzioni speciali, compete:

	A Fuori Provincia	A in Provincia	B
Per assenze da 5 a 9 ore	700	600	100
Per assenze da 10 a 15 ore (purchè comportino pernottamento)	1300	1100	150
Per assenze da 16 a 24 ore	2000	1100	200

Le indennità di trasferta previste al punto A sono comprensive del rimborso spese per vitto ed alloggio, mentre quelle previste al punto B vanno integrate con il rimborso delle spese da liquidare a piè di lista, mediante la presentazione di conti. E' in facoltà della azienda adottare — su richiesta del lavoratore — l'uno o l'altro sistema.

Art. 5.

COTTIMO

In relazione all'art. 84 del più volte ricordato contratto, si conviene che al personale retribuito a cottimo debba essere garantita una retribuzione globale complessiva pari a quella di fatto percepita con una maggiorazione del 15 per cento.

Art. 6.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLA CARTA
DEI CALI, DELLE TARE E PERDITE DI COTTURA

Il prezzo della carta e l'entità dei cali, degli sfridi e delle tare per perdite di cottura vanno concordati tra le parti caso per caso; con possibilità di chiedere la revisione ogni anno.

In caso che non fosse possibile raggiungere accordo è in facoltà delle parti o di una delle parti adire alla Commissione paritetica di cui al punto 10 del presente accordo.

Art. 7.

COABITAZIONE - VITTO ED ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio a carico del datore di lavoro o nel domicilio di questo, le trattenute da operare sono quelle previste dall'art. 113 del C.C.N.

Art. 8.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

In deroga a quanto previsto dall'art. 26 del contratto collettivo nazionale; tenuta presente la particolare condizione delle aziende commerciali della Provincia di Perugia e l'opportunità di incrementare la occupazione e la qualificazione dei giovani, si conviene che la durata dell'apprendistato sia di anni 4 per i giovani assunti tra i 14 ed i 16 anni di età e di anni 3 e mesi 6 per quelli assunti tra i 16 ed i 18 anni di età. Per gli apprendisti forniti di titolo di studio inerente alla qualifica per la quale viene effettuato il tirocinio, la durata di questo viene ridotta del 40 per cento.

Art. 9.

RETRIBUZIONE DELL'APPRENDISTA

La retribuzione dell'apprendista viene fissata in percentuali da calcolarsi — come da tabella che segue — sulla retribuzione base conglobata dovuta ad un dipendente di oltre venti anni nella categoria per la quale viene effettuato l'apprendistato e dovrà essere maggiorata dell'indennità di contingenza.

I periodi di apprendistato prestati presso diversi datori di lavoro si sommano tra loro con le modalità contemplate dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

TABELLA RETRIBUZIONE APPRENDISTI

Dai 14 ai 16 anni

1° anno	30 %
3° semestre	35 %
4° »	45 %
5° »	55 %
6° »	65 %
7° »	70 %
8° »	80 %

Dai 16 ai 18 anni

1° semestre	35 %
2° »	40 %
3° »	45 %
4° »	55 %
5° »	65 %
6° »	75 %
7° »	80 %

Dai 18 ai 20 anni

1° semestre	40 %
2° »	45 %
3° »	50 %
4° »	60 %
5° »	70 %
6° »	80 %

Art. 10.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

La Commissione Provinciale di cui all'art. 120 del C. C. N. sarà così formata:

3 membri da designare: 1 per ciascuna dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori;

3 membri da designare - 1 per ciascuna delle As-mercianti;

e sarà presieduta da un Presidente, scelto, di volta in volta, mediante sorteggio tra sei nominativi di cui tre designati dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori e tre da quella Datoriale.

Il Presidente sorteggiato non potrà riesserio se non dopo che sia venuta la nomina di altri quattro Presidenti.

La Commissione, così come sopra composta, non potrà esaminare più di un argomento.

Art. 11.

TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente accordo non hanno inteso modificare, per i lavoratori già in forza presso le si gole aziende, *le eventuali condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute.*

Art. 12.

RATEO DELLA GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ NEL COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE PER L'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Il salario e lo stipendio da prendere per base per la indennità di licenziamento dovrà essere maggiorato dell'incidenza della gratifica natalizia o della 13ª mensilità.

Detta retribuzione sarà calcolata moltiplicando per 13 la retribuzione mensile percepita all'atto della rescissione del rapporto e dividendo il risultato per 12.

Art. 13.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo, valgono le norme contrattuali e quelle di legge.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorrerà dal 1° gennaio 1959; integrativo del C. C. N. 28 giugno 1958 per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende commerciali del quale seguirà le sorti.

TARIFFE SALARIALI
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1959

Comprensive di 6 punti di indennità di contingenza e delle indennità di caro-pane

CATEGORIE	RETRIBUZIONI	
CATEGORIA *A*		
Raggruppamento A 1	Uomo	Donna
Personale con funzioni di carattere direttivo	63.300	57.500
Raggruppamento A 2		
Capo di servizio tecnico o amministrativo - gerente o gestore di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze - capo dell'ufficio vendite o acquisti, capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale .	54.700	50.800
CATEGORIA *B*		
Raggruppamento B 1		
Capo ufficio - Ispettore - Gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera del raggruppamento A 2 - Capo contabile - cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse - capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:		
Oltre i 20 anni.	50.300	43.300
Dai 18 ai 20 anni	42.800	36.800
Dai 16 ai 18 anni	35.300	30.400
Raggruppamento B 2		
Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale - capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze - contabile con mansioni di concetto o primanotista - corrispondente con mansioni di concetto - segretario di direzione con mansioni di concetto - progettista - magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze - agente acquisitore nelle aziende di legname - agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto - determinatori di costi nelle aziende com-		

merciali che svolgono un ciclo produttivo - estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità - spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale - enotecnico diplomato - enologo e tecnico oleario - propagandista scientifico - chimico di laboratorio - capitano di rimorchiatore:

	RETRIBUZIONI Uomo	RETRIBUZIONI Donna
Oltre i 20 anni	46.900	41.000
Dai 18 ai 20 anni	39.900	34.900
Dai 16 ai 18 anni	32.800	28.700

Raggruppamento B 3

Vice capo-reparto anche con funzioni di vendita - vice capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico - interprete - stenodattilografo in lingue estere - disegnatore tecnico - pittore e disegnatore di pubblicità - creatore e redattore di testi pubblicitari - vetrinista - creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali - commesso stimatore di gioielleria - ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 - ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394 con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria - meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria - commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia - altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	46.500	40.900
Dai 18 ai 20 anni	39.500	34.700
Dai 16 ai 18 anni	32.500	28.600

CATEGORIA C

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine - cassiere comune - traduttore - astatore - controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo - commesso di vendita - commesso di rosticceria - friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

	RETRIBUZIONI Uomo	RETRIBUZIONI Donna
Oltre i 20 anni	38.600	32.80
Dai 18 ai 20 anni	32.800	27.90
Dai 16 ai 18 anni	27.000	23.00

Raggruppamento C 2

Aiuto contabile - addetto alle macchine calcolatrici e contabili - operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera - personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa - commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) - propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico) - esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo - aiuto pittore e aiutodisegnatore - compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale) - stenodattilografa - aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni - aiuto vetrinista (addetto allo allestimento delle vetrine secondarie) - magazziniere - magazziniere anche con funzioni di vendita - commesso di magazzino - impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo - impiegato addetto alle spedizioni:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	36.400	31.900
Dai 18 ai 20 anni	30.600	26.800
Dai 16 ai 18 anni	25.200	22.100

Raggruppamento C 3

Fatturista - squarcista - aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni - preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è com-

	RETRIBUZIONI	
	Uomo	Donna

preso tra quello con mansioni non impiegatizie) - informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato - commesso di biblioteca circolante - impiegato addetto al controllo delle vendite - impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza - addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali - addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale - addetto al riscontro e controllo delle agenzie giornalistiche - aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie - pratico di laboratorio chimico:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	36.200	31.700
Dai 18 ai 20 anni	30.800	27.000
Dai 16 ai 18 anni	25.400	22.200

Raggruppamento C 4

Dattilografo - scritturale - archivista protocollista - schedarista - codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.) - operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera - addetti agli indirizzi - aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio - campionarista - prezzista - piazzista - addetto all'applicazione dei prezzi unitari - addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche - addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie - addetto al centralino telefonico - altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espresamente compresi nella predetta elencazione:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	35.300	31.000
Dai 18 ai 20 anni	30.000	26.300
Dai 16 ai 18 anni	24.700	21.700

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 1

Banconiere di macelleria, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini - conducente di autotreni:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	35.400	
Dai 18 ai 20 anni	30.100	
Dai 16 ai 18 anni	24.800	

Raggruppamento D 2

Aiuto commesso di vendita di prodotti della alimentazione generale - aiuto banconiere di macelleria, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini - aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta - aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca - banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati - dimostratore - preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali - addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina - marcatore - usciere - imballatore - impaccatore - autista - conducente di motofurgone:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	34.500	30.800
Dai 18 ai 20 anni	29.300	25.400
Dai 16 ai 18 anni	24.100	20.900

Raggruppamento D 3

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati - addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina senza facoltà di esazione - custode - guardiano di depositi - guardiano notturno - avvolgitore - fascettatore e tagliatore di testate di giornali - portiere - conducente di veicoli a trazione animale - ascensorista:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	34.300	30.600
Dai 18 ai 20 anni	29.100	26.000
Dai 16 ai 18 anni	24.000	21.400

Raggruppamento D 3-bis

Fattorino - portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione):

	RETRIBUZIONI Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	34.300	
Dai 18 ai 20 anni	29.100	
Dai 17 ai 18 anni	24.000	
Dai 16 ai 17 anni	17.000	
Dai 15 ai 16 anni	13.500	
Dai 14 ai 15 anni	12.000	

Raggruppamento D 4

Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie - garzone - altro personale con mansioni analoghe:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	33.900	29.600
Dai 18 ai 20 anni	28.800	25.200
Dai 16 ai 18 anni	23.700	20.700

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 1

Operai specializzati:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	35.200	
Dai 18 ai 20 anni	29.900	
Dai 16 ai 18 anni	24.500	

Raggruppamento E 2

Operai qualificati:

	RETRIBUZIONI Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	35.100	30.800
Dai 18 ai 20 anni	29.800	26.100
Dai 16 ai 18 anni	24.500	21.500

Raggruppamento E 3

Operai comuni:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	33.700	29.700
Dai 18 ai 20 anni	28.700	25.300
Dai 16 ai 18 anni	23.600	20.800

Le retribuzioni conglobate valgono per i Comuni di Perugia, Foligno e Spoleto. Per i Comuni di Assisi e Città di Castello vanno invece ridotte del 2,50 per cento; per i rimanenti Comuni della Provincia le retribuzioni vanno ridotte del 5 per cento.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1093.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Gorizia e Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti della provincia di Gorizia, l'Associazione dei Commercianti del mandamento di Monfalcone, l'Associazione dei Commercianti di Grado e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini di Gorizia — C.I.S.L. — la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati di Gorizia — C.G.I.L. — l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini di Gorizia — U.I.L. —; al quale ha aderito, in data 29 settembre 1959, l'Unione Provinciale — C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini — C.I.S.L. —, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati — C.G.I.L. —, la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini — U.I.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Gorizia, in data 15 luglio 1960, n. 13 della provincia di Udine, in data 11 agosto 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959 per il personale dipendente da aziende commerciali e di conglobamento della retribuzione dei lavoratori del commercio;

— per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1959 per i dipendenti da aziende commerciali e di perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti di cui al primo comma, delle provincie di Gorizia e Udine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 18. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI E DI CONGLOBAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO, PER LA PROVINCIA DI GORIZIA

A Gorizia, il giorno 28 del mese di settembre dell'anno 1959, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Gorizia,

tra

l'Associazione dei Commercianti stessa, rappresentata dal suo presidente rag. *Gilberto Barnaba,* assistito dal direttore dell'Associazione dott. *Antonio Scarano* e dall'addetto ai servizi sindacali *Carlo Valentinuzzi;*

l'Associazione dei Commercianti del Mandamento di Monfalcone, rappresentata dal suo presidente rag. *Nilo Forcessin,* assistito dal direttore *Romano Candotti;*

l'Associazione dei Commercianti di Grado, rappresentata dal suo presidente *Giovanni Felluga,* assistito dal direttore *Giovanni Marchesan;*

e

la FISASCA di Gorizia, rappresentata dal suo segretario *Giuseppe Vodice,* assistito dal segretario dell'Unione Sindacale Provinciale di Gorizia della C.I.S.L., *Angelo Marinello;*

la FILCEA di Gorizia, rappresentata dal signor *Giuseppe Tusulin,* assistito dal segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Gorizia, signor *Fulvio Bergomas;*

la UIDACA di Gorizia, rappresentata dal signor *Antonio Zei,* assistito dal segretario della Camera Sindacale di Gorizia della U.I.L., sig. *Vincenzo Pontini;*

si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende commerciali stipulato in Roma il 28 giugno 1958, compreso l'accordo di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, in applicazione dell'accordo nazionale stipulato in Roma il 28 giugno 1958, a valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Gorizia.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo disciplina i rapporti di lavoro delle categorie merceologiche elencate nel Contratto Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958, del quale è parte integrante, con esclusione delle rivendite di pane e paste alimentari annesse e non annesse ai panifici nonchè il personale addetto ai panifici stessi.

Art. 2.

QUALIFICHE DEL PERSONALE

Per la classifica del personale si fa riferimento al Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I minimi di retribuzione base lorda dei lavoratori sono stabiliti nella tabella allegata al presente accordo.

Detti minimi di retribuzione sono costituiti:

a) dalle retribuzioni base previste dal contratto integrativo provinciale di lavoro 9 luglio 1956, maggiorate dei miglioramenti di cui al verbale di accordo del 23 luglio 1959, documento questo che fa parte integrante del presente accordo;

b) da sei punti dell'indennità di contingenza previsti dall'art. 1, lettera *a*) dell'Accordo per il perfezionamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, convenuto in Roma il 28 giugno 1958;

c) dall'indennità di caropane prevista dalla Legge.

I minimi indicati nella annessa tabella devono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di ore rispettivamente 10 giornaliere o 60 settimanali e 9 giornaliere o 54 settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice custodia ed attesa, secondo il successivo art. 7.

Per gli apprendisti i minimi di retribuzione sono remunerativi dell'orario di 8 ore giornaliere e 44 settimanali; le condizioni di miglior favore saranno mantenute ad personam per la durata del rapporto di lavoro in atto.

Art. 4.

RIDUZIONE DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione di cui all'allegata tabella valgono per i comuni di Gorizia, Monfalcone e Grado. S'intendono ridotti del due per cento per gli altri comuni della provincia.

Gli stessi minimi di retribuzione s'intendono ridotti del cinque per cento per i commessi di vendita ed aiuto-commessi di negozi e rivendite di erbaggi e frutta; per i banconieri ed aiuto-banconieri di aziende esercenti il commercio di latte e derivati.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai minimi di retribuzione di cui ai precedenti articoli 3 e 4, va aggiunto l'importo dei punti della indennità di contingenza relativi al periodo successivo al 30 novembre 1956.

Art. 6.

AUMENTI DI MERITO

Gli aumenti di merito vengono mantenuti e riportati in cifre sulle nuove retribuzioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 7.

LAVORO DISCONTINUO

L'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia in appresso indicato è il seguente:

— ore 10 giornaliere o 60 settimanali per gli autisti, guardiani e custodi cui non viene fornito l'alloggio, uscieri, motocarristi, carradori e addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, ecc. (vedi art. 35 del C.C.N.L.);

— ore 9 giornaliere o 54 settimanali per i fattorini e per gli addetti ai centralini telefonici, ecc. (vedi articolo 35 del C.C.N.L.).

Art. 8.

INTERRUZIONE GIORNALIERA DELL'ORARIO DI LAVORO

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro prevista dall'art. 32 del C.C.N.L. sarà fissata in occasione della formulazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali.

Art. 9.

DIARIE E TRASFERTE - MISSIONI E TRASFERIMENTI

Al personale inviato in missione fuori della propria residenza, giusta l'art. 57 del C.C.N.L., oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio e di trasporto bagaglio ed al rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre fatte in esecuzione del mandato, fermo restando il miglior trattamento in atto, verrà corrisposta una diaria nelle seguenti misure:

Personale di categorie	Per vitto e pernottamento		Per solo vitto	
—	Uomo	Donna	Uomo	Donna
A	5.900	5.900	3.900	3.900
B	4.100	3.600	2.700	2.400
C	3.400	3.000	2.300	2.000
D e E	2.900	2.500	2.000	1.700

Art. 10.

TRASFERTE BREVI

Con riferimento all'art. 58 del C.C.N.L., agli addetti al trasporto delle merci a mezzo di autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente articolo 9, una indennità di trasferta nella misura *seguente*:

a) il 50% (cinquanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze non inferiori a 12 ore;

b) l'80% (ottanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 12 a 18 ore;

c) il 120% (centoventi per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 18 a 24 ore.

Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno, che non potrà mai essere superiore alla diaria sopra stabilita.

Art. 11.

PASSAGGIO DI QUALIFICA DEGLI AIUTO COMMESSI

Gli aiuto commessi di vendita, dopo il compimento dell'11.mo (undicesimo) anno di servizio in detta qualifica presso la medesima azienda, saranno promossi a commessi con relativa retribuzione.

Art. 12.

PREZZO DELLA CARTA E CALO MERCI

La carta fornita dal datore di lavoro ai gestori di negozi di generi alimentari, verrà addebitata agli stessi al prezzo d'acquisto.

Per effetto dell'art. 111 del Contratto Nazionale di Lavoro, le merci affidate ai gestori di negozio o spaccio di generi alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura di cui le merci stesse siano soggette, rispetto all'effettivo peso di consegna.

Le merci saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dal datore di lavoro per la vendita al pubblico e segnate negli appositi bollettini di carico. I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.

In considerazione della variabilità dei cali, delle tare e delle perdite di cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e pre-

parazione delle merci, la percentuale media di detti cali, tare e perdite di cottura verrà stabilita con accordo scritto tra le parti, accordo che dovrà essere sottoposto al visto delle organizzazioni sindacali provinciali.

Art. 13.

COABITAZIONE, VITTO ED ALLOGGIO

Con riferimento all'art. 113 del C.C.N.L., ai lavoratori cui viene fornito il vitto e l'alloggio, o il solo vitto, oppure il solo alloggio dal datore di lavoro, la retribuzione globale di fatto verrà ridotta:

a) per il vitto e l'alloggio del 35%;
b) per il solo vitto del 30%;
c) per il solo alloggio del 5%.

Art. 14.

SCATTI DI ANZIANITÀ - RIVALUTAZIONE

Per ciò che riguarda la rivalutazione degli scatti prevista dal quarto capoverso e successivi dell'art. 80 del C.C.N.L., dette norme sono da intendersi entrate in vigore con l'entrata in vigore del presente accordo integrativo (1° agosto 1959).

Art. 15.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono salve le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 16.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore col giorno 1° agosto 1959, sostituisce il contratto integrativo provinciale 9 luglio 1956 ed avrà la durata fino al 30 giugno 1960; sarà però considerato automaticamente rinnovato di anno in anno se prima non verrà disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata.

Per quanto non previsto dal presente contratto ci si riferisce al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende commerciali, stipulato in Roma il 28 giugno 1958.

VERBALE

della riunione tenutasi il giorno 23 luglio 1959, presso l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Gorizia, tra i rappresentanti dell'Associazione stessa, nelle persone del suo presidente rag. Gilberto Barnaba, del direttore dott. Antonio Scarano e dell'addetto ai servizi sindacali sig. Carlo Valentinuzzi, nonchè dell'Associazione Mandamentale di Monfalcone nelle persone del suo presidente cav. Nilo Forcessin, e del direttore signor Romano Candotti e di Grado nelle persone del presidente signor Giovanni Felluga e del direttore Giovanni Marchesan;

e quelli delle organizzazioni dei prestatori d'opera e cioè:

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal suo segretario *Fulvio Bergomas,* assistito dal sig. *Giuseppe Tusulin;*

UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DELLA CISL rappresentata dal suo segretario *Angelo Marinello* assistito dal sig. *Giuseppe Vodice;*

CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA UIL rappresentata dal suo segretario sig. *Vincenzo Pontini*

Scopo della riunione: Stipulazione del Contratto integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958, in sostituzione dell'integrativo al Contratto nazionale 23 ottobre 1950 ed esame delle richieste di migliorie economiche in favore dei lavoratori avanzate dalle rispettive organizzazioni.

Dopo seria e serena discussione si addiviene al seguente accordo:

1) Le retribuzioni dei lavoratori, attuali, vengono aumentate del 4 % e successivamente saranno effettuate le operazioni di conglobamento. Detti aumenti entrano in vigore col 1° agosto 1959, come il contratto integrativo stesso. Si accorda altresì un importo una tantum di Lire 5.000 ai commessi di negozio ed a tutti gli altri lavoratori, un importo proporzionale.

2) Le retribuzioni di cui sopra, valgono per i Comuni di Gorizia, Monfalcone e Grado. Per gli altri Comuni s'intendono ridotte del 2%.

3) I negozi di vendita pane e in genere le attività di panificazione, sono esclusi dal presente contratto integrativo.

4) Le diarie per trasferte, missioni e trasferimenti saranno equiparate a quelle in atto nella Provincia di Udine.

5) Le retribuzioni delle donne, saranno se del caso aumentate del 2% come da istruzioni Confederali.

6) L'Accordo integrativo avrà la stessa scadenza del Contratto Nazionale e cioè 30 giugno 1960.

7) Per quanto concerne il riconoscimento della mezza giornata di libertà da concedersi ogni mese al personale dipendente, poichè le disposizioni federali non permettono accordi in tale materia, l'Associazione di Gorizia s'impegna ad invitare i datori di lavoro ad aderire a tale richiesta.

8) Le segreterie delle organizzazioni sindacali sono incaricate a compilare su queste basi, il contratto integrativo.

Tabelle delle retribuzioni conglobate spettanti ai dipendenti di Aziende commerciali della provincia di Gorizia, con decorrenza 1° agosto 1959.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA A

Raggruppamento A-1:

Appartiene al raggruppamento A-1 tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del R. D. L. 1° luglio 1926 n. 1130 (direttori tecnici ed amministrativi, altri Capi ufficio o servizio con funzioni analoghe, institori e in generale impiegati muniti di procura).

	Uomo	Donna
	Lire mensili	
Raggruppamento A-2:		
1) Capo di servizio tecnico o amministrativo; 2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze; 3) Capo dell'Ufficio vendite e acquisti; 4) Capo di ufficio autonomo legale contenzioso, abilitato all'esercizio professionale . .	81.250	76.350

CATEGORIA B

	Uomo	Donna
Raggruppamento B-1:		
1) Capo ufficio; 2) Ispettore; 3) Gerente o gestore di negozio, filiale c spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento A-2; 4) Capo-contabile; 5) Cassiere principale che sovraintenda almeno tre casse; 6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa	59.500	52.250
Raggruppamento B-2:		
1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale; 2) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; 3) Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; 4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista; 5) Corrispondente con mansioni di concetto; 6) Segretario di direzione con mansioni di concetto; 7) Progettista; 8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; 9) Agente acquisitore nelle aziende di legname; 10 Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto; 11) Determinatori di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; 12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità; 13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; 14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; 15) Propagandista scientifico; 16) Chimico di laboratorio; 17 Capitano di rimorchiatore	55.350	48.200
Raggruppamento B-3:		
1) Vice capo-reparto, anche con funzioni di vendita; 2) Vice capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico; 3) Interprete; 4) Stenodattilografo in lingue estere; 5) Disegnatore tecnico; 6) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari; 7) Vetrinista; 8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale; 9) Commesso stimatore di gioielleria; 10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; 11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; 12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento dello stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bigliografia; 13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione	53.250	47.550

CATEGORIA C

	Uomo	Donna
Raggruppamento C-1:		
1) Contabile d'ordine; 2) Cassiere comune; 3) Traduttore; 4) Astatore; 5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; 6) Commesso di vendita; 7) Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande .	46.300	39.650
Raggruppamento C-2:		
1) Aiuto-contabile; 2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; 3) Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici		

agenti mediante tastiera; 4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nello espletamento delle sue funzioni); 6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico): 7) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; 8) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore; 9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale); 10) Stenodattilografo; 11) Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni; 12) Aiuto-vetrinista (addetto allo allestimento delle vetrine secondarie); 13) Magazziniere; magazziniere anche con mansioni di vendita; 14) Commesso di magazzino; 15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo; 16) Impiegato addetto alle spedizioni.

	Uomo — Lire mensili	Donna — Lire mensili
Oltre i 21 anni	40.800	34.650
dai 20 ai 21 anni	40.500	34.400
dai 19 ai 20 anni	37.650	30.850
dai 18 ai 19 anni	37.250	30.050
dai 17 ai 18 anni	30.050	25.550
dai 16 ai 17 anni	29.750	25.250
sotto i 16 anni	22.500	21.050

Raggruppamento C-3:

1) Fatturista; 2) Squarcista; 3) Aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni; 4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); 5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; 6) Commesso di biblioteca circolante; 7) Impiegato addetto ai controllo delle vendite; 8) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza; 9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; 10) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; 11) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche; 12) Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie; 13) Pratico di laboratorio chimico.

	Uomo — Lire mensili	Donna — Lire mensili
Oltre i 21 anni	39.750	33.800
dai 20 ai 21 anni	39.450	33.550
dai 19 ai 20 anni	37.000	30.050
dai 18 ai 19 anni	36.650	29.400
dai 17 ai 18 anni	29.900	25.450
dai 16 ai 17 anni	29.650	25.200
sotto i 16 anni	22.400	20.950

Raggruppamento C-4:

1) Dattilografo; 2) Scritturale; 3) Archivista; protocollista; 4) Schedarista; 5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; 7) Addetto agli indirizzi; 8) Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio; 9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.; 11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche; 12) Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle Aziende di combustibili solidi, o in azienda di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; 13) Addetto al centralino telefonico; 14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

	Uomo	Donna
Oltre i 21 anni	39.200	33.350
dai 20 ai 21 anni	38.950	33.100
dai 19 ai 20 anni	35.150	28.450
dai 18 ai 19 anni	34.700	27.800
dai 17 ai 18 anni	27.000	22.950
dai 16 ai 17 anni	26.700	22.700
sotto i 16 anni	19.050	18.000

ERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D

ggruppamento D-1:

1) Banconiere di macellerie, norcine-ie, tripperie, spacci di carne fresca e ngelata, rivendite di pollame e sel-ggina e affini; 2) Conducente di auto-eno.

	Uomo	Donna
	Lire settimanali	
Oltre i 20 anni . .	10.200	—

aggruppamento D-2:

1) Aiuto-commesso delle aziende di endita di prodotti dell'alimentazione enerale (salumerie, pizzicherie, ali-entari misti e promiscui); 2) Aiuto-anconiere di macelleria, norcineria, ripperie, spacci di carne fresca e con-elata, rivendite di pollame e selvaggina affini; 3) Aiuto-commesso di negozi e ivendite di erbaggi e frutta; 4) Aiuto-ommesso di negozi e spacci di prodotti ella pesca; 5) Banconiere di aziende sercenti il commercio al dettaglio di atte e derivati (senza licenza di P. S.);) Dimostratore (addetto alla propa-anda e dimostrazione con mansioni revalentemente manuali); 7) prepara-ore di commissioni con mansioni sclusivamente manuali (personale di ziende all'ingrosso che provvede allo mistamento delle merci e consegna ai lienti, alle dipendenze del magazzinie-e); 8) Addetto alle pompe stradali per a distribuzione della benzina (pompi-ti) con facoltà di esazione; 9) Marcato-e (addetto alla materiale applicazione ei cartellini dei prezzi); 10) Usciere; 1) Imballatore; 12) Impaccatore; 13) Autista; 14) Conducente di motofur-oncino.

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni . . .	9.370	8.790
dai 18 ai 20 anni	8.980	7.170
dai 16 ai 18 anni	7.320	6.220
sotto i 16 anni . . .	5.080	4.680

aggruppamento D-3:

1) Aiuto-banconiere di aziende eser-enti il commercio al dettaglio di latte derivati (senza licenza di P. S.);) Addetto alle pompe stradali per la istribuzione della benzina (pompista) enza facoltà di esazione; 3) Fattorino;) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza fa-coltà di esazione); 5) Custode; 6) Guar-diano di deposito; 7) Guardiano nottur-no; 8) Avvoligitore; 9) Fascettatore e ta-gliatore di testate nelle aziende di di-stribuzione di giornali e riviste; 10) Por-tiere; 11) Conducente di veicoli a tra-zione animale; 12) Ascensorista.

	Uomo	Donna
	Lire settimanali	
Oltre i 20 anni	9.240	7.850
dai 18 ai 20 anni	7.960	6.370
dai 16 ai 18 anni . .	6.390	5.430
sotto i 16 anni	4.560	4.270

Raggruppamento D-4:

1) Personale addetto al carico e sca-rico, personale di fatica in genere e ad-detto alle pulizie; garzone; 2) Altro personale con mansioni analoghe.

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	9.120	7.750
dai 18 ai 20 anni	7.900	6.320
dai 16 ai 18 anni	6.380	5.420
sotto i 16 anni	4.530	4.260

CATEGORIA *E*

Appartiene alla categoria *E* il perso-nale operaio addetto ai servizi interni (illuminazione, riscaldamento, refrige-razione, antincendio, ecc.), ai laboratori annessi e alle officine di riparazione.

Raggruppamento E-1:

1) Capi-operai; Operai specializzati.

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	10.200	

Raggruppamento E-2:

Operai qualificati:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	9.370	8.790
dai 18 ai 20 anni	8.980	7.170
dai 16 ai 18 anni	7.320	6.220
sotto i 16 anni	5.080	4.680

Raggruppamento E-3:

Operai comuni:

	Uomo	Donna
Oltre i 20 anni	9.140	7.770
dai 18 ai 20 anni	8.100	6.400
dai 16 ai 18 anni	6.410	5.450
sotto i 16 anni	4.510	4.270

APPRENDISTI

	ANNO DI APPRENDISTATO					
	Primo		Secondo		Terzo	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Apprendisti con mansioni impiegatizie:	Lire mensili					
Oltre i 21 anni	23.600	20.115	25.400	21.600	27.200	23.100
dai 20 ai 21 anni	23.450	19.950	25.214	21.450	27.000	22.950
dai 19 ai 20 anni	21.200	17.200	22.750	18.500	24.350	19.750
dai 18 ai 19 anni	20.950	16.800	22.500	18.050	24.050	19.300
dai 17 ai 18 anni	16.350	13.900	17.550	14.950	18.750	15.950
dai 16 ai 17 anni	16.150	13.750	17.350	14.800	18.550	15.800
sotto i 16 anni	11.550	10.950	12.400	11.750	13.250	12.550
Apprendisti con mansioni non impiegatizie:	Lire settimana					
Oltre i 20 anni	5.630	5 287	6.054	5.684	6.478	6.082
dai 18 ai 20 anni	5.400	4.320	5.806	4.645	6.213	4.970
dai 16 ai 18 anni	4.411	3.749	4.741	4.030	5.072	4.311
sotto i 16 anni	3.075	2.834	3.302	3.043	3.529	3.252

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI E DI PERFEZIONAMENTO DEL CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO, PER LA PROVINCIA DI UDINE

L'anno 1959, il giorno 23 del mese di giugno in Udine, presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Udine;

tra

l'Associazione Commercianti della Provincia di Udine, rappresentata dal suo Presidente comm. *Antonio Camuffo,* assistito dall'esperto sindacale cav. *N. Miani;*

e

la FISASCA (C.I.S.L.) rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Candido Pozzo,* assistito dal Segretario dell'Unione Sindacale sig. geom. *Iginio Majeron;*

la FILCEA (C.G.I.L.) rappresentata dal suo Segretario sig. *Alceo Zandonella,* assistito dal sig. *Walter Bullega;*

la UIDACA (U.I.L.) rappresentata dal suo Segretario sig. *Riccardo Clemente,* assistito dal sig. *Sergio Guidi;*

si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali e di perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio stipulato in Roma il 28 giugno 1958 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati (FILCEA); la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini (FISASCA); l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali (UIDAC).

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro delle categorie elencate nel Contratto Nazionale 28 giugno 1958 del quale è parte integrante.

Art. 2.

QUALIFICHE DEL PERSONALE

Per la classificazione del personale si fa riferimento al titolo II, art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958.

Art. 3.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Eseguite le operazioni di conglobamento della paga tabellare di cui al Contratto Integrativo Provinciale 10 febbraio 1956, dell'indennità di contingenza in atto al 30 novembre 1956 e dell'indennità di caro-pane, con i miglioramenti e gli arrotondamenti convenuti, i minimi di retribuzione per i lavoratori del Commercio della Provincia di Udine restano determinati sulle basi di cui la tabella annessa al presente accordo, allegato *A*, con decorrenza dal 1° maggio 1959.

Detti minimi sono commisurati all'orario di lavoro previsto per le varie categorie di personale dal contratto 28 giugno 1958 e dall'art. 6 del presente contratto integrativo.

Tali minimi sono comunque comprensivi del maggior lavoro eventualmente richiesto e prestato oltre l'orario di cui il precedente capoverso, nel limite massimo di mezz'ora giornaliera, per i lavoratori di cui in appresso:

— per tutto il personale addetto alle aziende commerciali dell'alimentazione generale della provincia di Udine (alimentari misti, rivendite, pane, pasta, riso, dolci, latte e derivati, prodotti della pesca);

— per tutto il personale addetto ad altre aziende commerciali della provincia, escluso Udine e Pordenone.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai minimi di retribuzione conglobata, di cui la tabella annessa, (allegato *A*), verrà aggiunto l'importo dei punti di « scala mobile » derivanti da variazioni verificatesi e verificabili successivamente al 30 novembre 1956. (Tabella allegato *B*).

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO
PER IL PERSONALE ADDETTO A LAVORO DISCONTINUO

L'orario di lavoro per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo è fissato in:

Ore 10 giornaliere o 60 settimanali per gli autisti, guardiani, custodi, uscieri, motocarristi, conducenti di motofurgoncino, carradori e addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti).

Ore 9 giornaliere o 54 settimanali per i fattorini e per gli addetti ai centralini telefonici.

Art. 7.

INTERRUZIONE GIORNALIERA DELL'ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 32 del Contratto Nazionale, le parti stabiliscono che la durata dell'interruzione giornaliera dell'orario di lavoro verrà fissata in sede di formulazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi.

Art. 8.

DIARIE E TRASFERTE - MISSIONI E TRASFERIMENTI

Al personale inviato in missione temporanea fuori della propria residenza, giusta l'art. 57 del Contratto Nazionale, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio e trasporto bagaglio ed al rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre fatte in esecuzione del mandato, fermo restando il miglior trattamento in atto, verrà corrisposta una diaria nelle seguenti misure:

Personale di categoria	Per vitto e pernottamento		Per solo vitto	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna
A	5.900	5.900	3.900	3.900
B	4.100	3.600	2.700	2.400
C	3.400	3.000	2.300	2.000
D ed *E*	2.900	2.500	2.000	1.700

Per brevissime trasferte in località vicine, verrà rimborsata la spesa effettiva di viaggio e quella di soggiorno che non potrà essere superiore alla diaria sopra stabilita.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo di autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui sopra, una indennità di trasferta nella seguente misura:

a) il 50 % (cinquanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze non inferiori a 12 ore;

b) l'80 % (ottanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 12 a 18 ore;

c) il 120 % (centoventi per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 18 a 24 ore.

Art. 9.

COABITAZIONE - VITTO E ALLOGGIO

Nel caso di coabitazione del personale di cui al presente contratto con la famiglia del datore di lavoro, le aziende, per la concessione di vitto-alloggio, potranno operare sulla retribuzione globale dei lavoratori una ritenuta non superiore a:

1/3 per concessione di vitto completo ed alloggio;

1/4 per concessione di vitto completo;

1/12 per concessione di alloggio.

Art. 10.

PREZZO DELLA CARTA E CALO MERCI

La carta, fornita dal datore di lavoro ai gestori di negozi di generi alimentari, verrà addebitata agli stessi al prezzo d'acquisto.

Per effetto dell'art. 111 del Contratto Nazionale, le merci affidate ai gestori di negozio o spaccio di generi alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura a cui le merci stesse siano soggette, rispetto all'effettivo peso di consegna.

Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dal datore di lavoro per la vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini di carico. I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.

In considerazione della variabilità dei cali, delle tare e delle perdite di cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione preparazione delle merci, la percentuale media di dett' cali, tare e perdite di cottura verrà stabilita con accord scritto tra le parti, accordo che dovrà essere sottopost al visto delle organizzazioni sindacali provinciali.

Art. 11.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti si danno atto di aver costituito la Commissione Provinciale Paritetica di cui l'art. 120 del Contratto Nazionale, avente funzioni di dirimere in vi conciliativa tutte le controversie per l'applicazione de contratti di lavoro e delle leggi vigenti in materia.

Viene convenuto che tutte le controversie sindacal che sorgessero dovranno essere portate davanti alla sud detta Commissione Paritetica, per esperire il tentativ di conciliazione, entro 15 giorni dalla data delle de nuncie.

Art. 12.

RIFERIMENTO A LEGGI O CONTRATTI NAZIONALI

Per tutto quanto non contemplato dal presente contratto integrativo provinciale, le parti fanno riferimento alle norme ed ai disposti del Contratto Nazionale per i dipendenti da Aziende Commerciali stipulato in Roma il 28 giugno 1958 ed alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigore a partire dal 1° maggio 1959 e scadrà il 31 dicembre 1959. Si intenderà rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta, il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, semprechè tale stipulazione sia conclusa entro il termine di otto mesi.

ALLEGATO *A*

AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI UDINE DEL 23 GIUGNO 1959

TABELLA

delle retribuzioni dei lavoratori del commercio della provincia di Udine, in vigore dal 1° maggio 1959

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A-1:

Personale con fuzioni di carattere direttivo;

Raggruppamento A-2:

	Uomo	Donna
1) Capo di servizio tecnico o amministrativo;		
2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;		
3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti;		
4) Capo di Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale;		
oltre 21 anni	77.000	70.000

CATEGORIA *B*

	Uomo	Donna
Raggruppamento B-1:		
1) Capo Ufficio;		
2) Ispettore;		
3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento *A*-2;		
4) Capo-contabile;		
5) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;		
6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa;		
oltre 21 anni	57.000	50.500
fino a 21 anni	52.000	45.500

Raggruppamento B-2:

1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

3) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

3) Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

5) Corrispondente con mansioni di concetto;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Progettista;

8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

9) Agente acquisitore nelle aziende di legname;

10) Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

11) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità;

13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale;

14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

15) Propagandista scientifico;

16) Chimico di laboratorio;

17) Capitano di rimorchiatore;

	Uomo	Donna
oltre 21 anni	53.500	47.000
fino a 21 anni	48.500	42.500

Raggruppamento B-3:

1) Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita;

2) Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico;

3) Interprete;

4) Stenodattilografo in lingue estere;

5) Disegnatore tecnico;

6) Pittore disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero), creatore e redattore di testi pubblicitari;

7) Vetrinista;

8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) Commesso stimatore di gioielleria;

10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;
Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione;

	Uomo	Donna
oltre 21 anni	51.500	46.000
fino a 21 anni	45.000	40.500

CATEGORIA C

Raggruppamento C-1:

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

3) Traduttore;

4) Astatore;

5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

6) Commesso di vendita;

7) Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande;

	Uomo	Donna
oltre 25 anni	44.500	38.500
da 21 a 25 anni	39.000	33.500
da 18 a 21 anni	32.000	27.500
da 16 a 18 anni	24.000	21.500
fino a 16 anni	22.500	21.000

Raggruppamento C-2:

1) Aiuto-contabile;

2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

3) Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di casa;

5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico);

7) Esattore, esclusi i fattorini o partapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

8) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore:

	Uomo	Donna
9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su *schemi prestabiliti e senza il* requisito della piena discrezione concettuale);		
10) Stenodattilografo;		
11) Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni);		
12) Aiuto-vetrinista (addetto allo allestimento delle vetrine secondarie);		
13) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;		
14) Commesso di magazzino;		
15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;		
16) Impiegato addetto alle spedizioni;		
oltre 25 anni	42.500	37.000
da 21 a 25 anni	37.500	32.500
da 18 a 21 anni	31.000	26.500
da 16 a 18 anni	24.500	21.000
fino a 16 anni	22.000	20.500

Raggruppamento C-3:

1) Fatturista;

2) Squarcista;

3) Aiuto-commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;

6) Commesso di biblioteca circolante;

7) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

8) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

	Uomo	Donna
10) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle Agenzie di distribuzione di libri, *riviste e giornali a carattere nazionale*:		
11) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;		
12) Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;		
13) Pratico di laboratorio chimico;		
oltre 25 anni	42.000	36.500
da 21 a 25 anni	37.000	32.000
da 18 a 21 anni	30.500	26.000
da 16 a 18 anni	22.500	20.500
fino a 16 anni	21.500	20.000

Raggruppamento C-4:

1) Dattilografo;

2) *Scritturale*;

3) Archivista; protocollista;

4) Schedarista;

5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc);

6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

7) Addetto agli indirizzi;

8) Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;

9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini della azienda);

10) Addetto alla compilazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche;

12) Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

13) Addetto al centralino telefonico;

	Uomo	Donna
14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione;		
oltre 25 anni	41.500	36.000
da 21 a 25 anni	36.500	31.500
da 18 a 21 anni	30.000	25.500
da 16 a 18 anni	22.000	20.000
fino a 16 anni	21.000	19.500

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D-1:

1) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

2) Conducente di autotreno;

	Uomo	Donna
oltre 25 anni	43.500	—
da 20 a 25 anni	42.000	—
da 18 a 20 anni	37.000	—

Raggruppamento D-2:

1) Aiuto-commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

3) Aiuto-commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

4) Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvedono allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);

8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;

9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);

10) Usciere;

11) Imballatore;

12) Impaccatore;

13) Autista;

14) Conducente di motofurgone;

	Uomo	Donna
oltre 25 anni	40.500	34.500
da 20 a 25 anni	38.000	32.500
da 18 a 20 anni	31.000	26.500
da 16 a 18 anni	25.000	22.000
fino a 16 anni	22.500	20.500

Raggruppamento D-3:

1) Aiuto-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

2) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;

3) Fattorino;

4) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione);

5) Custode;

6) Guardiano di deposito;

7) Guardiano notturno;

8) Avvolgitore;

9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

10) Portiere;

11) Conducente di veicoli a trazione animale;

12) Ascensorista;

	Uomo	Donna
oltre 25 anni	37.000	32.000
da 20 a 25 anni	36.000	31.000
da 18 a 20 anni	29.500	25.500
da 16 a 18 anni	19.500	17.500
fino a 16 anni	18.500	17.000

Raggruppamento D-4:

1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie:

2) Altro personale con mansioni analoghe;

	Uomo	Donna
oltre 25 anni	36.500	31.500
da 20 a 25 anni	35.500	30.500
da 18 a 20 anni	28.500	24.500
da 16 a 18 anni	23.000	21.000
fino a 16 anni	20.000	18.500

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1:

Operai specializzati

	Retribuzione Mensile		Retribuzione Oraria	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna
oltre 25 anni	41.000	—	197	—
da 20 a 25 anni	40.000	—	192	—
da 18 a 20 anni	34.000	—	163	—
da 16 a 18 anni	30.000	—	144	—

Raggruppamento E-2:

Operai qualificati

	Retribuzione			
	Mensile		Oraria	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna
oltre 25 anni .	38.500	33.500	185	161
da 20 a 25 anni .	37.500	32.500	180	156
da 18 a 20 anni .	32.000	27.500	154	132
da 16 a 18 anni .	28.000	24.500	135	118
fino a 16 anni . .	27.000	24.000	130	115

Raggruppamento E-3:

Operai comuni

	Mensile Uomo	Mensile Donna	Oraria Uomo	Oraria Donna
oltre 25 anni .	37.000	32.000	178	154
da 20 a 25 anni .	36.000	31.500	173	151
da 18 a 20 anni .	30.500	26.000	147	125
da 16 a 18 anni .	26.500	23.000	127	111
fino a 16 anni .	23.500	21.500	113	103

APPRENDISTI

Età	Nel 1° anno		Nel 2° anno		Nel 3° anno	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
fino a 16 anni	14.500	13.500	16.000	14.500	17.000	15.500
da 16 a 18 anni	16.000	14.500	17.000	15.500	18.500	17.000
da 18 a 21 anni	20.500	17.500	22.000	19.000	23 500	20.000
oltre 21 anni	25.000	21.500	27.000	23.000	29.000	25.000

Escluse le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, l'orario di lavoro, comprese le ore dedicate all'insegnamento complementare, non può eccedere le ore otto giornaliere e le 44 settimanali, con divieto di lavoro tra le ore 22 e le ore 6.

ALLEGATO *B*

AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI UDINE DEL 23 GIUGNO 1959

TABELLA

Indennità di contingenza trimestre: *maggio-luglio* 1959

CATEGORIA *A*

Mensile Uomo	Mensile Donna	Giornaliera Uomo	Giornaliera Donna
4.459	4.459	171,50	171,50

CATEGORIA *B*

	Mensile Uomo	Mensile Donna	Giornaliera Uomo	Giornaliera Donna
sup. a 21 anni	3.354	2.925	129	112.50
inf. a 21 anni	2.912	2.509	112	96,50

	Mensile Uomo	Mensile Donna	Giornaliera Uomo	Giornaliera Donna
CATEGORIA *C*-1 e *C*-2				
sup. a 21 anni .	2.496	2.184	96	84
da 20 ai 21 anni .	2.405	2.054	92,50	79
da 19 a 20 anni .	2.314	1.846	89	71
da 18 a 19 anni .	2.119	1.716	81,50	66
da 17 a 18 anni .	1.833	1.573	70,50	60,50
da 16 a 17 anni .	1.690	1.456	65	56
inf. a 16 anni .	1.404	1.300	54	50
CATEGORIA *C*-3 e *C*-4				
sup. a 21 anni .	2.119	1.846	81,50	71
da 20 a 21 anni .	2.028	1.768	78	68
da 19 a 20 anni .	1.963	1.651	75,50	63,50
da 18 a 19 anni .	1.846	1.456	71	56
da 17 a 18 anni .	1.560	1.326	60	51
da 16 a 17 anni .	1.469	1.261	56,50	48,50
inf. a 16 anni	1.170	1.105	45	42,50
CATEGORIA *D*-1 e *E*-1				
sup. a 20 anni .	2.340	1.989	90	76,50
da 18 a 20 anni .	2.275	1.937	87,50	74,50
da 16 a 18 anni .	2.015	1.716	77,50	66
CATEGORIA *D*-2 e *E*-2				
sup. a 20 anni .	2.093	1.781	80,50	68,50
da 18 a 20 anni .	2.041	1.495	78,50	57,50
da 16 a 18 anni .	1.794	1.404	69	54
inf. a 16 anni .	1.482	1.248	57	48
CATEGORIA *D*-3 e *E*-3				
sup. a 20 anni .	1.989	1.690	76,50	65
da 18 a 20 anni .	1.859	1.417	71,50	54.50
da 16 a 18 anni .	1.469	1.261	56.50	48,50
inf. a 16 anni .	1.157	1.092	44,50	42
CATEGORIA *D*-4				
sup. a 20 anni .	1.859	1.586	71,50	61
da 18 a 20 anni .	1.742	1.339	67	51.50
da 16 a 18 anni .	1.378	1.196	53	46
inf. a 16 anni .	962	949	37	36,50
APPRENDISTI				
a) mansioni impiegatizie				
sup. a 21 anni .	1.911	1.664	73,50	64
da 20 a 21 anni .	1.820	1.586	70	61
da 19 a 20 anni .	1.768	1.482	68	57
da 18 a 19 anni .	1.664	1.313	64	50,50
da 17 a 18 anni .	1.404	1.196	54	46
da 16 a 17 anni .	1.326	1.131	51	43,50
inf. a 16 anni .	1.053	1.001	40,50	38,50
b) mansioni non impiegatizie				
sup. a 20 anni .	1.794	1.521	69	58,50
da 18 a 20 anni .	1.677	1.274	64.50	49
da 16 a 18 anni .	1.326	1.131	51	43.50
inf. a 16 anni .	1.040	988	40	38

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1094.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Campobasso, Terni, Trento e Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;

Visto, per la provincia di Campobasso, l'accordo collettivo integrativo 13 maggio 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L -,

Visto, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, al quale ha aderito, in data 25 maggio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visti, per la provincia di Trento:

l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. ;

l'accordo 2 ottobre 1959 di ratifica del predetto accordo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, allegato all'accordo 1 ottobre 1959;

Visti, per la provincia di Venezia:

il contratto collettivo integrativo 8 maggio 1959, per il personale dipendente dalle aziende commerciali di abbigliamento, arredamento, merci d'uso e prodotti industriali, stipulato tra l'Unione Commercianti ed Esercenti e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro -, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

il contratto collettivo integrativo 10 giugno 1959, per il personale dipendente dalle aziende dettaglianti alimentaristi, stipulato tra l'Associazione Dettaglianti Alimentaristi e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari Turismo -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Campobasso, in data 14 giugno 1961, n. 15 della provincia di Terni, in data 31 agosto 1960, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, n. 12 della provincia di Venezia, in data 20 novembre 1960, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Campobasso, l'accordo collettivo integrativo 13 maggio 1960;

per la provincia di Terni, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;

per la provincia di Trento, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959;

per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 8 maggio 1959, il contratto collettivo integrativo 10 giugno 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle provincie di Campobasso, Terni, Trento e Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 17. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 MAGGIO 1960 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

L'anno millenovecentosessanta, addì tredici del mese di maggio, in Campobasso presso l'Unione provinciale dei commercianti

tra

l'UNIONE PREDETTA rappresentata dal presidente dottor *Marco de Stefano,* assistito dalla Commissione Sindacale formata dai signori dott. *Carlone Michele,* commendator *Tramontano Giuseppe,* rag. *Santoro Antonio,* sig. *Granchelli Fiorindo,* rag. *Di Mauro Aniello* e dal Direttore dell'Unione sig. *Costantini Adolfo*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI (Fisasca) rappresentata dal rag. *Petti Donato,* con l'intervento dell'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., rappresentata dai signori *La Valle Giuseppe* e *Genovese Domenico;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario sig. *D'Angelo Nicola,* assistito dal signor *Colarossi Dino* Segretario responsabile;

si è stipulato il presente accordo di conglobamento in attuazione dell'accordo nazionale del 28 giugno 1958.

Art. 1.

I minimi conglobati della retribuzione mensile che comprende: la paga base del primo accordo di conglobamento del 16 gennaio 1957, i sei punti di contingenza di cui all'accordo del 28 giugno 1958 e l'indennità di caro-pane, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Le retribuzioni del personale femminile, di comune accordo, vengono ridotte del 15% rispetto alle retribuzioni base fissate per il personale maschile con l'accordo del 16 gennaio 1957.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E RETRIBUZIONE

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A-1:

Personale con funzioni di carattere direttivo:

Uomini . . . . L. 54.980
Donne . . . . » 53.460

Raggruppamento A-2:

Capo di servizio tecnico o amministrativo; gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; capo dell'ufficio vendite e acquisti; capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

Uomini . . . . L. 52.580
Donne . . . . » 51.060

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1:

Capo ufficio; ispettore; gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del Raggruppamento A-2; capo contabile; cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse; capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

Uomini . . . . L. 42.690
Donne . . . . » 36.780

Raggruppamento B-2:

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale; capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente uno o più fasi del ciclo medesimo; contabile e corrispondente di concetto o primanotista; segretario di direzione con mansioni di concetto; progettista; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; agente acquisitore nelle aziende di legname; agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto; determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità; spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; propagandista scientifico; chimico di laboratorio:

Uomini . . . . L. 40.290
Donne . . . . » 34.340

Raggruppamento B-3:

Interprete; stenodattilografo in lingue estere; vice-capo reparto anche con funzioni di vendita; vice-capo reparto tecnico di ciclo meccanografico; disegnatore tecnico; pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari; vetrinista creatore o redattori di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); commesso stimatore di gioielleria; ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 2164; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; commesso in libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

Superiori ai 21 anni:

Uomini	L. 37.890
Donne	» 32.300

CATEGORIA *C*

Ad essa appartengono tutti i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine.

Raggruppamento C-1:

Contabile d'ordine; cassiere comune; traduttore, astatore, controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo: commesso di vendita; commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	32.176	27.440
dai 20 ai 21 anni - qualificati (1)	31.940	27.220
dai 19 ai 20 anni - qualificati (1)	30.430	25.860
dai 18 ai 19 anni - qualificati (1)	30.010	25.510
dai 17 ai 18 anni - qualificati (1)	25.530	21.770
dai 16 ai 17 anni - qualificati (1)	25.200	21.500
Inferiori ai 16 anni - qualificati (1)	18.780	16.110

Raggruppamento C-2:

Aiuto contabile; addetto alle macchine calcolatrici e contabili: operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico); esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; aiuto pittore e aiuto disegnatore; compilatore o condizionatore di rapporti negli Istituti di informazioni commerciali (intendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale); stenodattilografo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni; aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita; commesso di magazzino; impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo; impiegato addetto alle spedizioni:

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	30.730	26.420
dai 20 ai 21 anni - qualificati (1)	30.490	26.200
dai 19 ai 20 anni - qualificati (1)	29.070	24.900
dai 18 ai 19 anni - qualificati (1)	28.680	24.540
dai 17 ai 18 anni - qualificati (1)	24.330	20.900
dai 16 ai 17 anni - qualificati (1)	24.030	20.640
Inferiori ai 16 anni - qualificati (1)	17.850	15.450

Raggruppamento C-3:

Fatturista; squarcista; aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni; preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; commesso di biblioteca circolante; impiegato addetto al controllo delle vendite; impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni, anche se svolge mansioni di sorveglianza; addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie; pratico di laboratorio chimico:

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	28.850	24.610
dai 20 ai 21 anni - qualificati (1)	28.620	24.410
dai 19 ai 20 anni - qualificati (1)	27.320	23.210
dai 18 ai 19 anni - qualificati (1)	26.990	22.950
dai 17 ai 18 anni - qualificati (1)	22.820	19.470
dai 16 ai 17 anni - qualificati (1)	22.590	19.290
Inferiori ai 16 anni - qualificati (1)	16.670	14.320

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato a sensi di legge.

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato a sensi di legge.

Raggruppamento C-4:

Dattilografo; scritturale; archivista; protocollista; schedarista; codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; addetto agli indirizzi; aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio; campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.; addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche; addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	27.530	23.490
dai 20 ai 21 anni	27.300	23.290
dai 19 ai 20 anni - qualificati (1)	26.060	22.150
dai 18 ai 19 anni - qualificati (1)	25.740	21.880
dai 17 ai 18 anni - qualificati (1)	21.700	18.510
dai 16 ai 17 anni - qualificati (1)	21.470	18.330
Inferiori ai 16 anni - qualificati (1)	15.810	13.590

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D

Raggruppamento D-1:

D - 1° Gruppo - Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresche e congelate, rivendite di pollame e selvaggina e affini:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	31.650	—
dai 18 ai 20 anni - qualificati (1)	30.210	—
dai 16 ai 18 anni - qualificati (1)	25.880	—

D - 2° Gruppo - Conducente di autotreno:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	31 650	—
dai 18 ai 20 anni - qualificati (1)	30.210	—

Raggruppamento D-2:

D-2 - 1° Gruppo - Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini; aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.); dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere); addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	29.400	25.050
dai 18 ai 20 anni - qualificati (1)	28.040	23.740
dai 16 ai 18 anni - qualificati (1)	23.900	20.310
Inferiori ai 16 anni - qualificati (1)	17.830	15.210

D-2 - 2° Gruppo - Usciere; imballatore; impaccatore; Autista; conducente di motofurgoncini:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	29.400	25.050
dai 18 ai 20 anni - qualificati (1)	28.040	23.740
dai 16 ai 18 anni - qualificati (1)	23.900	20.310
Inferiori ai 16 anni - qualificati (1)	17.830	15.210

Raggruppamento D-3:

D-3 - 1° Gruppo - Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	27.910	23.780
dai 18 ai 20 anni - qualificati (1)	26.460	22.450
dai 16 ai 18 anni - qualificati (1)	22.080	18.840
Inferiore ai 16 anni - qualificati 1)	16.240	13.950

D-3 - 2° Gruppo - Fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito; guardiano notturno; avvolgitore; fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; portiere; conducente di veicoli a trazione animale; ascensorista:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	27.910	23.780
dai 18 ai 20 anni - qualificati (1)	25.920	21.990
dai 16 ai 18 anni - qualificati (1)	20.450	17.460
Inferiori ai 16 anni - qualificati (1)	14.620	12.570

Raggruppamento D-4

D-4 - 2° Gruppo - Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone; altro personale con mansioni analoghe:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	26.880	22.920
dai 18 ai 20 anni	25.000	21.220
dai 16 ai 18 anni	19.750	16.870
Inferiore ai 16 anni	13.770	11.880

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato a sensi di legge.

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato a sensi di legge.

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1:

Capi operai; operai specializzati, intendendosi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorre una provata capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio nell'azienda e nelle scuole e corsi professionali:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	31.650	—
dai 18 ai 20 anni - qualificati (1) .	30.210	—
dai 16 ai 18 anni - qualificati (1) . .	25.880	—

Raggruppamento E-2:

Appartengono al raggruppamento E-2 gli operai qualificati, intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità, acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestiere:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	29.400	25.050
dai 18 ai 20 anni - qualificati (1) . .	28.040	23.740
dai 16 ai 18 anni - qualificati (1) . .	23.900	20.310
Inferiori ai 16 anni - qualificati (1) .	17.830	15.210

(1) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato a sensi di legge.

Raggruppamento E-3:

Appartengono al raggruppamento E-3 gli operai comuni, intendendosi per tali gli operai che, dopo aver compiuto adeguato tirocinio, sono adibiti a coadiuvare gli operai delle qualifiche superiori o a compiere operazioni meno complesse per cui sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	27.190	23.170
dai 18 ai 20 anni	25.270	21.440
dai 16 ai 18 anni	19.960	17.030
Inferiori ai 16 anni	14.260	12.270

APPRENDISTI

Qualifiche impiegatizie:	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	22.130	19.900
dai 19 ai 20 anni	21.600	18.360
dai 18 ai 19 anni	21.310	18.130
dai 17 ai 18 anni	16.960	14.490
dai 16 ai 17 anni	16.750	14.320
Inferiori ai 16 anni	11.780	10.150

Qualifiche non impiegatizie:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	21.950	18.710
dai 18 ai 20 anni	21.360	18.130
dai 16 ai 18 anni	16.750	14.310
Inferiori ai 16 anni	11.750	10.130

Art. 2.

Il presente accordo avrà efficacia con decorrenza dal 1° giugno 1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1959 il giorno 30 del mese di settembre, presso la sede della Associazione dei commercianti della provincia di Terni

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI TERNI, rappresentata dal Vice Presidente, rag. *Mario Conti,* dai componenti la Commissione sindacale nelle persone dei signori: ing. *Federico Federici,* rag. *Fernando D'Annibale, Lorenzo Bolli, Vincenzo Brigati Nazzareno Granati, Del Grosso Sergio,* Direttore UPIM e dal Direttore, dott. *Ugo Marozzo*

e

la CAMERA CONFEDERALE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI (C.G.I.L.) rappresentata dai signori: *Conti Danilo,* segretario responsabile, *Nello Favorito,* addetto all'ufficio contratti;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI TERNI (U.I.L.) rappresentata dai signori: *Domenico Tardioli* segretario responsabile, prof. *Alberto Ceccarelli,* Vice segretario, *Fernando Quaglierini,* addetto sindacale;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI TERNI (C.I.S.L.) rappresentata dai signori: rag. *Filippo Tealdi,* segretario generale, *Renzo Bonucci,* segretario sindacale;

visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 28 giugno 1958;

è stato stipulato il presente accordo modificativo del Contratto integrativo provinciale 28 dicembre 1951, fin qui in vigore.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

La classificazione del personale viene adeguata a quella determinata dal nuovo contratto nazionale in data 28 giugno 1958.

Art. 2.

PROPORZIONE NUMERICA TRA AIUTO COMMESSI E COMMESSI

La proporzione numerica tra aiuto commessi e commessi viene stabilita come appresso:

a) nelle aziende dell'alimentazione generale due aiuto commessi per ogni commesso;

b) nelle aziende di tutti gli altri settori merceologici tre aiuto commessi per ogni commesso;

Nel computo dei commessi non si calcola il titolare anche se attende direttamente alle mansioni proprie del commesso quando nell'azienda prestano servizio altri commessi; si calcola invece quando questi adempia unicamente e sempre normalmente alle mansioni del commesso.

Nel computo dei commessi va calcolato il datore di lavoro — o in sua vece un suo familiare — che adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso.

Art. 3.

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

La durata normale di lavoro è di 12 (dodici) ore per il seguente personale:

addetti alle pompe stradali, per la distribuzione di benzina (pompisti), con o senza facoltà di esazione.

Le parti si danno atto che l'orario come sopra determinato è lavoro ordinario ad ogni effetto e che il personale sopra elencato avrà diritto a maggiorazione per lavoro notturno e straordinario se ed in quanto eccedente il limite previsto dal presente articolo.

E' invece di ore 10 (dieci) per il seguente personale:

custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, personale addetto alla estinzione degli incendi, fattorini, uscieri ed inservienti, pesatori ed aiuti, magazzinieri ed aiuti, personale addetto ai trasporti, personale addetto al carico e scarico, stallieri ed addetti al governo degli animali da trasporto, sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro, addetti ai centralini telefonici, commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti, personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione ed inumidimento, interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo, ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 4.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

In ottemperanza al disposto del 1° comma dell'art. 58 del C.C.N.L. la diaria per le missioni di durata superiore al mese sarà del 50%.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO

a) si procede al conglobamento dell'indennità di caropane;

b) si procede altresì al conglobamento dei sei punti di contingenza scattati, in applicazione dell'accordo 17 maggio 1951, tra il dicembre 1955 ed il novembre 1956;

c) visto l'accordo fra le Associazioni nazionali considerato che lo scarto in atto fra le retribuzioni del personale maschile e quello femminile è superiore al 15%, si apporta una riduzione dello scarto stesso del 2%, di modo che le paghe vigenti per il personale femminile dovranno essere maggiorate del 2%, calcolato sulla paga base conglobata, senza tenere conto dell'indennità di caropane;

d) in considerazione del prolungato orario stabilito dall'art. 3 del presente accordo per gli addetti ai distributori stradali di benzina, con o senza facoltà di esazione (prevista dai raggruppamenti *D2* e *D3*) viene concesso un aumento tabellare rispettivamente di L. 3000 e L. 2600;

e) le paghe tabellari saranno rivalutate in ragione del 2%, calcolato sulla paga base conglobata, esclusa l'indennità di caropane.

Tale rivalutazione dovrà essere calcolata su tutte le categorie e relativi raggruppamenti escluse quelle *A*) e *B*).

Essa va calcolata al di fuori della riduzione dello scarto del 2% stabilito per il personale femminile ed all'aumento accordato all'addetto ai distributori stradali della benzina (pompisti di cui al punto *c*) e *d*).

Art. 6.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Pertanto, con decorrenza 1° settembre 1959, i minimi di paga da valere per i dipendenti da aziende commerciali della Provincia, secondo il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, sono quelli di cui alla tabella allegata che dalle parti viene sottoscritta.

Le retribuzioni degli apprendisti sono previste nelle tabelle allegate. Esse sono comprensive dello scatto annuale di anzianità del 10% calcolato sulla paga iniziale base.

Art. 7.

MINIMI PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi di paga previsti dal Contratto integrativo saranno ridotti del 5% per i dipendenti che prestano servizio nei Comuni della Provincia diversi dal capoluogo, Orvieto, Narni ed Amelia.

Art. 8.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore in atto saranno conservate *ad personam* ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo Contratto integrativo.

Art. 9.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti si riservano di procedere alla segnalazione dei nominativi per la costituzione della Commissione paritetica di cui all'art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA

Quanto convenuto nel presente accordo ha validità con decorrenza 1° settembre 1959 ed il relativo nuovo Contratto integrativo provinciale avrà validità, con pari decorrenza, fino al 31 agosto 1960 e sarà rinnovato di anno in anno automaticamente se non disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata, da una delle parti contraenti.

Art. 11.

Il presente accordo sostituisce totalmente il Contratto collettivo di lavoro 28 dicembre 1951, e sue eventuali modificazioni.

Art. 12.

Le parti si danno atto che, stipulando l'accordo relativo al nuovo Contratto integrativo provinciale, hanno inteso uniformarsi al Contratto collettivo nazionale di lavoro. Pertanto, ogni clausola che dalle norme del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro dovesse essere difforme o comunque da questo discostarsi nella lettera e nello spirito, non produrranno efficacia alcuna sia nei confronti dei datori di lavoro, sia nei confronti dei lavoratori.

MINIMI SALARIALI IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1959

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A-1:

Personale con mansioni di carattere direttivo:

Uomini . . . . L. 68.970
Donne . . . . » 68.970

Raggruppamento A-2:

Capo servizio tecnico o amministrativo; gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; capo dell'ufficio vendite o acquisti; capo di ufficio autonomo legale o contenzioso; abilitato all'esercizio professionale:

Uomini . . . . L. 55.770
Donne . . . . » 53.670

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1:

Capo ufficio; ispettore; gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A-2; capo contabile; cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse; capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

	Uomini	Donne
oltre 21 anni	45.655	38.761
sotto 21 anni	45.310	38.431

Raggruppamento B-2:

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale; capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo: contabile con mansioni di concetto o primanotista; corrispondente con mansioni di concetto; segretario di direzione con mansioni di concetto; progettista; consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; agente acquisitore nelle aziende di legname; agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto; determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; estimatore nelle aziende commerciali di arte e antichità; spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; enotecnico diplomato; enologo e tecnico oleario: propagandista scientifico: chimico di laboratorio; capitano di rimorchiatore.

	Uomini	Donne
oltre 21 anni	42.855	36.467
sotto 21 anni	42.510	36.137

Raggruppamento B-3:

Vice capo reparto anche con funzioni di vendita; vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico; interprete; stenodattilografo in lingue estere; disegnatore tecnico; pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari; vetrinista; creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige rapporti informativi con piena discrezione concettuale); commesso stimatore di gioiellerie; ottico diplomato di scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31, 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corresponsione inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

	Uomini	Donne
oltre 21 anni	40.655	34.681
sotto 21 anni	40.310	34.351

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C-1:

Contabili d'ordine; cassiere comune; traduttore; astatore; controllore di settore tecnico, di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; commesso di vendita; commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

	Uomini	Donne
oltre 21 anni	36.574	31.201
dai 20 ai 21 anni	36.295	30.851
dai 19 ai 20 anni	35.314	27.117
dai 18 ai 19 anni	33.841	26.758
dai 17 ai 18 anni	28.669	24.157
dai 16 ai 17 anni	28.309	23.840
sotto i 16 anni	21.082	19.205

Raggruppamento C-2:

Aiuto contabile: addetto alle macchine calcolatrici e contabili; operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nello espletamento delle sue funzioni); propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico); esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce non sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; aiuto pittore e aiuto disegnatore; compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tali chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisite della piena discrezione concettuale); stenodattilografo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni; aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita; commesso di magazzino; impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo; impiegato addetto alle spedizioni:

	Uomini	Donne
oltre 21 anni	35.269	30.109
dai 20 ai 21 anni	34.990	29.794
dai 19 ai 20 anni	34.180	26.212
dai 18 ai 19 anni	32.547	25.825
dai 17 ai 18 anni	27.582	23.405
dai 16 ai 17 anni	27.237	23.112
sotto i 16 anni	20.152	18.795

Raggruppamento C-3:

Fatturista; squarcista; aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni; preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti, tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; commesso di biblioteca circolante; impiegato addetto al controllo delle vendite; impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza; addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie; pratico di laboratorio chimico:

	Uomini	Donne
oltre 21 anni	33.841	28.943
dai 20 ai 21 anni	33.562	28.623
dai 19 ai 20 anni	32.828	25.068
dai 18 ai 19 anni	31.221	24.654
dai 17 ai 18 anni	26.394	22.288
dai 16 ai 17 anni	26.038	21.993
sotto i 16 anni	19.209	17.936

Raggruppamento C-4:

Dattilografo, scritturale; archivista; protocollista; schedarista; codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili e statistici ecc.); operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; addetto agli indirizzi; aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio; campionarista; prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); addetto all'applicazione prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste. libri, ecc.; addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

	Uomini	Donne
oltre 21 anni	32.235	27.799
dai 20 ai 21 anni	31.955	27.350
dai 19 ai 20 anni	30.304	23.793
dai 18 ai 19 anni	28.798	23.510
dai 17 ai 18 anni	25.118	21.221
dai 16 ai 17 anni	24.839	21.032
sotto i 16 anni	18.214	16.896

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D-1:

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia; spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame selvaggina e affini: conducente di auto-treno:

Uomini:

oltre 20 anni	33.024
dai 18 ai 20 anni	31.340
dai 16 ai 18 anni	26.785

Raggruppamento D-2:

Pompisti con facoltà di esazione:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	33.395	28.831
dai 18 ai 20 anni	31.713	25.412
dai 16 ai 18 anni	27.526	23.359
sotto i 16 anni	21.223	19.407

Raggruppamento D-2:

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti, promiscui); aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini; aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta; aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali; preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti alle dipendenze del magazziniere); marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi); usciere; imballatore; impaccatore; autista; conducente di moto furgone:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	30.395	25.831
dai 18 ai 20 anni	28.713	22.412
dai 16 ai 18 anni	24.526	20.359
sotto i 16 anni	18.223	16.407

Raggruppamento D-3:

Pompisti senza facoltà di esazione:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	31.693	27.351
dai 18 ai 20 anni	29.995	24.024
dai 16 ai 18 anni	25.426	21.865
sotto i 16 anni	19.608	18.017

Raggruppamento D-3:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna

della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito; guardiano notturno; avvolgitore; fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; portiere; conducente di veicoli a trazione animale; ascensorista:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	29.093	24.751
dai 18 ai 20 anni	27.395	21.424
dai 16 ai 18 anni	22.826	19.275
sotto i 16 anni	17.008	15.417

Raggruppamento D-4:

Personale addetto al carico e scarico; personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone; altro personale con mansioni analoghe:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	28.186	24.010
dai 18 ai 20 anni	26.068	20.332
dai 16 ai 18 anni	20.568	17.458
sotto i 16 anni	14.328	13.533

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1 - *Operai specializzati*:

Orafo; tappezziere di 1ª; falegname ebanista; radio riparatore; meccanico di auto e moto; meccanico montatore di cicli; incisore; orologiaio, molatore e montatore di lenti decoratori e pittori; modista; sarta; pelicciaia; fotografo, ritoccatore di fotografie:

Uomini:

oltre 20 anni	33.024
dai 18 ai 20 anni	31.340
dai 16 ai 18 anni	26.785

Raggruppamento E-2 - *Operai qualificati*:

Legatore; tappezziere di 2ª; segantino; lucidatore; elettricista; meccanico riparatore; riparatore di cicli; tagliatore di vetri e cristalli, installatore di impianti idraulici, igienici, e di gas liquidi in bottiglia; verniciatori e imbianchini; rammagliatrice di calze da donna; lavoranti sarti; lavoranti modistè e lavoranti pelliciaie:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	30.395	25.831
dai 18 ai 20 anni	28.713	22.412
dai 16 ai 18 anni	24.526	20.359
sotto i 16 anni	18.223	16.407

Raggruppamento E-3 - *Operai comuni*:

Aiutanti degli operai qualificati e specializza' :

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	29.093	24.751
dai 18 ai 20 anni	27.395	21.424
dai 16 ai 18 anni	22.826	19.265
sotto i 16 anni	17.008	15.417

RETRIBUZIONI APPRENDISTI

Personale impiegatizio

Anni	1° anno		2° anno		3° anno	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
dai 14 ai 16	13.216	12.630	13.516	12.870	13.816	13.110
dai 16 ai 17	18.804	16.032	19.254	16.392	19.704	16.752
dai 17 ai 18	19.632	16.171	20.082	16.531	20.532	16.891
dai 18 ai 19	23.905	18.716	24.505	19.196	25.105	19.676
dai 19 ai 20	24.281	18.951	24.881	19.431	25.481	19.911
oltre i 20	26.505	22.516	27.255	23.116	28.005	23.716

Personale non impiegatizio

Anni	1° anno		2° anno		3° anno	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
dai 14 ai 16	12.134	11.297	12.434	11.537	12.734	11.777
dai 16 ai 18	16.978	14.428	17.428	14.788	17.878	15.148
dai 18 ai 20	21.666	16.848	22.266	17.328	22.866	17.808
oltre i 20	24.205	20.729	24.955	21.329	25.705	21.929

Si dà atto che eventuali errori di calcolo nelle tabelle di cui sopra, saranno rettificati su segnalazione di una delle parti.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il giorno 1° ottobre 1959 in Trento,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI rappresentata dai signori *Campregher Riccardo, Masè Angelo, Ferrando Cesare, Gazzi* geom. *Luigi, Lucianer Dario, Pavellich* dottor *Danilo, Perenzoni Mario, Postai Paolo, Poli Beniamino, Tomasini* rag. *Mario,* assistiti dal dott. *Ivo Perini* e dal sig. *Mario Recanatini;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI - C.I.S.L. rappresentata dai signori *Agostini Lino, Covi* rag. *Franco, Fronza Gino, Cerato Ettore,* dott. *Facchini Franco* e *Corteletti Riccarda* assistiti dal rag. *Marco Andreotti* e dal sig. *Giuseppe Luchi;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO C.G.I.L. rappresentata dai signori *Raffaelli* dott. *Marcello, Povoli Adriano, Ganz Attilio, Lucchi Luigi* assistiti dal sig. *Carlo Golser;*

le parti visti gli accordi provvisori 14 febbraio 1959 e 13 marzo 1959, hanno proceduto alla stesura completa e definitiva del *presente accordo provinciale,* integrativo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali.

Art. 1.

Le paghe minime contrattuali, ottenute in conformità ai disposti all'art. 1 dell'Accordo nazionale 5 dicembre 1955 e dell'art. 1 dell'Accordo nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio del 26 giugno 1958, sono quelle riportate *nell'allegata tabella* « *A* » *e* risultano formate dalla paga base tabellare precedente aumentata del 5%, dall'indennità di contingenza con i punti della scala mobile scattati a tutto il 30 aprile 1957 e dell'indennità di caropane.

In aggiunta alla paga di cui *allegata tabella* « *A* ». ai lavoratori verrà corrisposta l'indennità di contingenza calcolata secondo le norme previste dall'Accordo nazionale 29 aprile 1957 per l'applicazione della « scala mobile ».

Chiarimenti a verbale.

1) Agli effetti della gratifica, dell'indennità di anzianità, delle ferie, ecc, le parti convengono di trascurare le frazioni di mese fino a 15 giorni mentre quelle superiori ai 15 giorni saranno parificate ad un mese intero.

2) Nella determinazione delle paghe femminili è stato tenuto presente quanto stabilito dal IV° comma del verbale di Accordo nazionale 28 giugno 1958, concernente lo scarto percentuale fra le paghe degli uomini e quelle delle donne.

3) Le paghe di cui alla tabella « A » non si applicano al personale dipendente da rivendite di pane e pasta. Nei confronti di tale personale trova applicazione l'accordo provinciale 23 giugno 1959.

Art. 2.

Le retribuzioni di cui alla tabella « A » valgono per i comuni di Trento, Rovereto, Riva s/G.

Per i Comuni della provincia con popolazione dai 5 ai 10 mila abitanti le retribuzioni potranno essere decurtate del 3%, e per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti la decurtazione potrà essere del 6%.

Per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio ortofrutticolo e vinicolo le retribuzioni valgono per tutti i Comuni della provincia, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti per i quali potrà essere effettuata una riduzione del 3%.

Per le aziende esercenti il commercio di generi alimentari al dettaglio — escluse le macellerie e le drogherie — per i negozi di erbaggi e per le rivendite di giornali le retribuzioni potranno essere decurtate del 6%. Detta riduzione potrà essere effettuata solo nelle aziende che abbiano alle proprie dipendenze non più di tre lavoratori, considerando come tale il datore di lavoro, o in sua vece un suo familiare quando adempia normalmente alle mansioni di vendita.

Art. 3.

Il presente accordo — per la parte salariale — estende la sua sfera di applicazione anche ai dipendenti delle seguenti aziende:

a) aziende commerciali all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici;

b) aziende commerciali istallatrici di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento.

Art. 4.

Per i lavoratori d'ambo i sessi aventi qualifica di apprendista, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni mensili che hanno validità per tutti i centri della Provincia e per le aziende commerciali di ogni settore merceologico:

1° *anno di servizio*:

dai 14 ai 16 anni	L.	7.500
dai 16 ai 18 anni	»	8.500
oltre i 18 anni	»	10.000

2° *anno di servizio*:

dai 15 ai 16 anni	L.	11.000
dai 16 ai 18 anni	»	12.000
oltre i 18 anni	»	14.000

3° *anno di servizio*:

dai 16 ai 18 anni	L.	16.000
dai 18 ai 20 anni	»	18.000
oltre i 20 anni	»	20.000

Art. 5.

Per il personale d'ambo i sessi assunto con la qualifica di « garzone », intendendosi per tale chi viene assunto per essere successivamente inquadrato in una delle qualifiche per le quali non è ammesso l'apprendistato, e che non abbia compiuto il ventesimo anno di età, viene stabilita la seguente retribuzione mensile:

inferiore ai 16 anni	L.	11.100
dai 16 ai 18 anni	»	16.300
dai 18 ai 20 anni	»	21.600

Oltre i 20 anni verrà corrisposta la retribuzione prevista per la categoria *D*-4 della tabella « A ».

Art. 6.

Allo scopo di facilitare l'assunzione di personale con qualifica di « aiuto » che abbia compiuto il 20° anno di età, e che non abbia effettuato alcun periodo di apprendistato presso aziende dello stesso settore, le parti consentono che possa essere effettuata una riduzione nella misura massima del 40%, sui minimi contrattuali previsti dalle corrispondenti qualifiche di cui al precedente art. 1.

Detta riduzione non potrà superare la durata di un anno e dovrà risultare da atto scritto fra le parti, ratificato dalle Organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo.

Art. 7.

Tutte le aziende commerciali — escluse quelle vinicole e quelle ortofrutticole all'ingrosso — aventi sede nelle città di Trento e Rovereto, corrisponderanno per ogni sabato ed a ciascun dipendente, esclusi gli apprendisti, che interverrà al lavoro un compenso straordinario fissato nella seguente misura:

TRENTO

ai lavoratori delle categorie A-1, A-2, B-1, B-2, B-3	L.	550
ai lavoratori delle categorie C-1, C-2, C-3, C-4, D-1, D-2, D-3, D-4	»	400
ai lavoratori delle categorie C-2, C-3, D-2, con qualifica di « aiuto »	L.	350
ai lavoratori delle categorie E-1, E-2, E-3	»	200

Gli alimentaristi i quali abbiano alle proprie dipendenze non più di tre lavoratori — considerando come tale anche il datore di lavoro o in sua vece un suo familiare quando adempia normalmente alle mansioni di vendita — potranno apportare alle suddette cifre una riduzione massima del 10 per cento.

ROVERETO

ai lavoratori delle categorie A-1, A-2, B-1, B-2, B-3	L.	500
ai lavoratori delle categorie C-1, C-2, C-3, C-4, D-1, D-2, D-3, D-4	»	350
ai lavoratori delle categorie C-3, C-4, D-2, con qualifica di « aiuto »	»	300
ai lavoratori delle categorie E-1, E-2, E-3	»	160

Ai dipendenti dai negozi di generi alimentari, tenuto presente che ad essi non si è potuto applicare il decreto prefettizio n. 10390-3-B del 1° aprile 1947, i datori di lavoro, allo scopo di avvicinare gli emolumenti a quelli corrisposti dalle ditte comprese nel decreto prefettizio n. 20043 del 18 giugno 1948, corrisponderanno un assegno mensile della seguente misura:

ai lavoratori delle categorie A-1, A-2, B-1, B-2, B-3	L.	2.000
ai lavoratori delle categorie C-1, C-2, C-3, C-4, D-2, D-3, D-4	»	1.300
ai lavoratori delle categorie C-2, C-3, D-2, con qualifica di « aiuto »	»	1.100
ai lavoratori delle categorie E-1, E-2, E-3	»	600

Chiarimento a verbale

Il predetto compenso dovrà essere corrisposto solamente al personale in servizio presso l'azienda alla data del 31 dicembre 1958, esclusi gli apprendisti.

Art. 8.

La durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di 48 (quarantotto) settimanali, giusta le disposizioni legislative vigenti in materia, e con le eccezioni previste nel successivo art. 9.

Art. 9.

La durata normale di lavoro per il personale avente la qualifica di:

Personale addetto ai trasporti extra-urbani, intendendosi per tali i trasporti effettuati oltre la cinta daziaria; pompista addetto esclusivamente ai distributori;

viene stabilito in 9 ore giornaliere e 54 settimanali.

Per il personale avente invece la qualifica di:

custode;
guardiano diurno e notturno;
portiere;
usciere e inserviente;

interprete alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo;

lavoratore stagionale di cantina;

l'orario di lavoro viene stabilito in 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 10.

Il datore di lavoro riconoscerà, ai rispettivi aiuto-commessi e aiuto-banconieri in servizio presso la propria azienda alla data del 30 settembre 1959, la qualifica di commesso e banconiere dopo cinque anni di servizio nelle rispettive qualifiche di aiuto-commesso e aiuto-banconiere.

Gli aiuto-commessi assunti dal 1° ottobre 1959 in poi permarranno nella categoria C-4 tre anni, nella categoria C-3 due anni e nella categoria C-2 un anno; al termine del sesto anno di servizio con la qualifica di aiuto-commesso saranno classificati in categoria C-1.

Gli aiuto-commessi e l'aiuto-banconieri del settore alimentare classificati nel raggruppamento D-2 secondo gruppo dell'annessa tabella « A », assunti dal 1° ottobre 1959 in poi avranno rispettivamente la qualifica di commesso o banconiere dopo il compimento del sesto anno di servizio come aiuto-commessi o aiuto-banconieri.

Art. 11.

La determinazione del valore del vitto e dell'alloggio viene demandata alla libera volontà delle parti. L'accordo relativo dovrà risultare da atto scritto ed essere ratificato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

In mancanza dell'accordo predetto le prestazioni in natura saranno valutate a norma dell'art. 113 del Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958.

Art. 12.

Durante l'assenza per malattia il lavoratore avrà diritto:

a) alle prestazioni della Cassa mutua provinciale di malattia come previsto dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modifiche, nonchè dai relativi regolamenti e norme, alle quali si fa esplicito riferimento;

b) ad una indennità da parte del datore di lavoro stabilita nelle sottoindicate misure e per i seguenti periodi di tempo:

Impiegati:

Superato il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio compiuti:

mesi 1 a retribuzione intera;
mesi 2 a metà retribuzione;

dai 5 ai 10 anni di servizio compiuti:

mesi 2 a retribuzione intera;
mesi 4 a metà retribuzione;

oltre i 10 anni di servizio compiuti:

mesi 3 a retribuzione intera;
mesi 6 a metà retribuzione.

Operai:

Superato il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio compiuto:

mesi 2 a metà retribuzione;

dai 5 ai 10 anni di servizio compiuti:

mesi 4 a metà retribuzione;

oltre i 10 anni di servizio compiuti:

mesi 6 a metà retribuzione.

Art. 13.

Il personale ha diritto, dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie, fissate nella seguente misura:

Impiegati:

fino al secondo anno di servizio compiuto . . 12
dopo il compimento di due anni di servizio e fino a sei anni compiuti 16
dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a dieci anni compiuti 20
dopo il compimento di dieci anni di servizio e fino a venti anni compiuti 25
dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi 30

Operai:

fino al settimo anno di servizio compiuto . . 12
dal settimo anno di servizio compiuto e fino al quindicesimo anno di servizio compiuto . . 15
dal quindicesimo anno di servizio compiuto in poi 18

Le festività nazionali ed infrasettimanali non sono computabili nelle ferie, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadute nel periodo stesso.

I dipendenti che fruiranno delle ferie nel periodo in cui è inclusa la festa dell'Assunzione (15 agosto) e che abbiano prestato la propria opera nei negozi, magazzini o uffici il giorno di S. Giuseppe (19 marzo), avranno diritto al prolungamento di un giorno delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità, pari all'importo di una giornata lavorativa, senza alcuna maggiorazione.

Art. 14.

Per anzianità di servizio maturata a datare dal 1° maggio 1945 presso la stessa azienda o gruppo aziendale — intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa azienda — il personale in servizio alla data del 30 settembre 1959 avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito e dall'età raggiunta, a cinque scatti triennali, ognuno della

misura del quattro per cento della retribuzione minima contrattuale in vigore per la propria qualifica al momento della maturazione dei singoli scatti.

Per il personale assunto dal 1° ottobre 1959 la decorrenza dell'anzianità ai fini della maturazione dei cinque scatti triennali resta fissata al compimento del ventunesimo anno di età.

In caso di variazione dei minimi tabellari, alla fine di ogni anno gli scatti pregressi saranno rivalutati e i relativi importi saranno corrisposti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nei confronti degli aiuto-commessi e aiuto-banconieri assunti dal 1° ottobre 1959 in poi il regime degli scatti dovrà applicarsi alla data di passaggio rispettivamente alle categorie C-1 e alle categorie D-1.

Gli aumenti relativi agli scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità del lavoratore valevole agli effetti del computo della nuova serie di scatti decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria; per le eventuali eccedenze della retribuzione di fatto sulla retribuzione tabellare della nuova categoria, dovute agli scatti maturati nella categoria inferiore, vale la norma di cui al secondo comma dell'art. 78 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Art. 15.

La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della azienda quanto in quello di dimissioni del lavoratore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto notificato a mezzo di lettera raccomandata.

I termini di preavviso sono i seguenti:

fino a cinque anni di servizio compiuti:

categoria *A*	mesi 2
categoria *B*	mesi 1
categoria *C*	giorni 20
categoria *D*	giorni 15
categoria *E*	giorni 10

da cinque a dieci anni di servizio compiuti:

categoria *A*	mesi 3
categoria *B*	giorni 45
categoria *C*	giorni 30
categoria *D*	giorni 20
categoria *E*	giorni 12

oltre i dieci anni di servizio compiuti:

categoria *A*	mesi 4
categoria *B*	mesi 2
categoria *C*	giorni 45
categoria *D*	giorni 20
categoria *E*	giorni 15

I termini del preavviso decorrono per i lavoratori delle categorie *A*, *B*, *C* e *D* dalla fine o dalla metà di ciascun mese; per i lavoratori della categoria *E* dalla fine della settimana.

Art. 16.

Il lavoratore assunto a tempo indeterminato che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio avrà diritto in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco ad una indennità commisurata come segue:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1930: 15/30 della retribuzione mensile;

dall'1 gennaio 1931 al 31 dicembre 1939: 20/30 della retribuzione mensile;

dall'1 gennaio 1940 al 31 dicembre 1947: 25/30 della retribuzione mensile;

dall'1 gennaio 1948 in poi: 30/30 della retribuzione mensile.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1947: nelle misure fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro riportati nell'allegato *A* del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958;

per gli anni di servizio maturati dall'1 gennaio 1948 in poi:

a) aiuto-commesso alimentari e banconiere di macelleria: giorni 18 per ogni anno di servizio prestato;

b) aiuto-commesso pane e pasta: giorni 15 per ogni anno di servizio prestato;

c) per tutto il rimanente personale delle categorie *D* ed *E*: giorni 12 per ogni anno di servizio prestato.

Art. 17.

In caso di dimissioni, sarà corrisposta al lavoratore dimissionario una indennità di anzianità commisurata come segue:

in caso di anzianità di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50 per cento della indennità di licenziamento stabilita nell'art. 16 del presente accordo;

in caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo e il quindicesimo anno compiuto: il 75 per cento dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 16;

in caso di anzianità di servizio compresa fra il quindicesimo ed il ventesimo anno compiuto: l'85 per cento dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 16;

nel caso di anzianità di servizio oltre il ventesimo anno compiuto: l'intera indennità di cui al citato art. 16.

Per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano compiuto i quindici anni di servizio e rispettivamente il sessantesimo e il cinquantacinquesimo anno di età, la percentuale di cui al terzo comma del presente articolo è elevata al cento per cento.

Art. 18.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore ai sensi dell'art. 2077 del Codice civile.

Art. 19.

Per tutto quanto non tassativamente previsto dal presente accordo, le Organizzazioni sindacali stipulanti fanno esplicito riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Art. 20.

Il presente accordo entra in vigore con effetto dal 1° febbraio 1959, salvo per quanto previsto negli articoli 10 e 14 le cui clausole hanno decorrenza dalla data espressamente ivi indicata (1° ottobre 1959) e scadrà il 31 dicembre 1960, ove sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti almeno un mese prima, a mezzo di lettera raccomandata. In caso diverso l'accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Le Organizzazioni dei lavoratori si riservano di poter disdettare l'accordo alla data di scadenza del Contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958, qualora lo stesso venga regolarmente disdettato da una delle parti contraenti.

TABELLA A

Paghe minime conglobate per i dipendenti dalle aziende commerciali in vigore dal 1° febbraio 1959.

Categorie e qualifiche

A-1

	Uomini	Donne
Personale con mansioni direttive	74.650	69.400

A-2

	Uomini	Donne
Capo servizio tecnico ed ammin.vo	65.200	59.950

B-1

Capo ufficio, capo contabile, ispettore, gerente, cassiere con tre casse:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	61.150	53.450
inferiori ai 21 anni	59.750	52.000

B-2

Ispettore interno, capo reparto con mansioni autonome, primanotista, corrispondente lingue estere, magazziniere consegnatario, enotecnico diplomato, enologo tecnico oleario e di cantina, progettista, Segretario di rezione:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	60.100	52.400
inferiori ai 21 anni	58.700	50.950

B-3

Disegnatore tecnico, vetrinista, corrispondente, capo commesso ed altro personale di concetto:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	55.400	48.700
inferiori ai 21 anni	53.950	47.250

C-1

Commesso di vendita, cassiere comune, contabile d'ordine:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	46.750	40.750
dai 20 ai 21 anni	46.450	40.300
dai 19 ai 20 anni	45.100	37.050
dai 18 ai 19 anni	44.550	36.700
dai 17 ai 18 anni	40.650	35.150
dai 16 ai 17 anni	40.250	34.800
inferiori ai 16 anni	35.450	32.850

C-2

Commesso di magazzino, stenodattilografo, magazziniere, esattore, aiuto contabile, aiuto vetrinista, personale addetto ai registratori di cassa, aiuto commesso dal 5° al 6° anno:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	42.250	37.800
dai 20 ai 21 anni	41.950	37.500
dai 19 ai 20 anni	40.800	34.600
dai 18 ai 19 anni	40.300	34.050
dai 17 ai 18 anni	36.450	32.600
dai 16 ai 17 anni	36.200	32.350
inferiori ai 16 anni	31.500	29.800

C-3

Aiuto magazziniere, aiuto commesso dal 3° al 5° anno, fatturista:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	37.000	32.550
dai 20 ai 21 anni	36.700	32.250
dai 19 ai 20 anni	35.550	29.350
dai 18 ai 19 anni	35.050	28.800
dai 17 ai 18 anni	31.200	27.350
dai 16 ai 17 anni	30.950	27.100
inferiori ai 16 anni	26.250	24.550

C-4

Dattilografo, aiuto commesso dal 1° al 3° anno, Campionarista, addetto al centralino ed altro personale d'ordine:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	35.950	32.000
dai 20 ai 21 anni	35.650	31.750
dai 19 ai 20 anni	34.500	28.850
dai 18 ai 19 anni	34.000	28.250
dai 17 ai 18 anni	30.150	26.800
dai 16 ai 17 anni	29.900	26.550
inferiori ai 16 anni	25.200	24.000

1 e *E*-1

:oniere di macelleria, conducente di autotreno, ›peraio, capo cantiniere, operaio specializzato:

	Uomini	Donne
ɔri ai 20 anni	41.950	38.050
ai 20 anni	40.700	—
ai 18 anni	36.900	—

-2 (1° *gruppo*) e *E*-2

ere, autista, conducente motofurgone, pompista, re, imballatore, impaccatore, bottaio, operaio cato:

	Uomini	Donne
ori ai 20 anni	39.100	33.200
; ai 20 anni	33.650	26.700
; ai 18 anni	27.500	23.250
›ri ai 16 anni	20.700	18.550

)-2 (2° *gruppo*):

to commesso alimentazione generale erbaggi e , prodotti pesca, aiuto banconiere macelleria:

	Uomini	Donne
ori ai 20 anni	36.450	3[illegible].400
3 ai 20 anni	35.250	27.950
; ai 18 anni	31.500	26.600
›ri ai 16 anni	26.750	24.200

-3 e *E*-3

tode, guardiano notturno, guardiano di deposito, ino, portapacchi, pompista non esattore, ascenso- operaio cantiniere, operaio fisso ortofrutticolo, .o comune:

	Uomini	onne
ori ai 20 anni	38.500	32.700
3 ai 20 anni	32.850	26.500
; ai 18 anni	26.250	22.300
ɔri ai 16 anni	19.400	18.200

D-4

Personale di fatica ed addetto alla pulizia:

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	37.800	32.300
dai 18 ai 20 anni	32.450	26.200
dai 16 ai 18 anni	25.750	21.900
inferiori ai 16 anni	18.750	18.100

ALLEGATO

ACCORDO DI RATIFICA

Il giorno 2 ottobre 1959 in Roma,

— la *Confederazione Generale Italiana del Commercio,*

— la *Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini* (F.I.S.A.S.C.A.)

— la *Federazione Italiana Lavoratori commercio e Aggregati* (F.I.L.C.E.A.),

visto

il contratto provinciale di Trento integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali del 28 giugno 1958 stipulato il 1° ottobre 1959 dalla *Federazione Provinciale Sindacale Addetti Servizi Commerciali e Affini* (C.I.S.L.), la *Federazione provinciale Lavoratori del Commercio* (C.G.I.L.) e l'*Associazione dei Commercianti* di Trento.

vista

la richiesta di ratifica inoltrata dalle predette organizzazioni provinciali alle sopra citate organizzazioni nazionali, in base all'ultimo comma dell'art. 124 del Contratto Nazionale 28 giugno 1958

HANNO CONVENUTO

di ratificare, ai sensi dell'art. 124 sopra citato, il contratto integrativo provinciale per i dipendenti da aziende commerciali di Trento del 1° ottobre 1959, il cui testo è stato esibito in originale firmato dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti di Trento.

Visti l'accordo, l'allegata tabella e l'accordo di ratifica che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO - MERCI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1959 addì 8 del mese di maggio, in Venezia, presso la sede dell'Unione commercianti ed esercenti della provincia di Venezia;

tra

l'Unione Commercianti ed Esercenti, rappresentata dal suo Presidente Comandante *Massimo Alesi* e del Direttore cav. *Oscar Lepscky*, assistiti dai sigg.: *Bolognesi* avv. *Raffaele*, *Chiesa Piero*, *Mariutto* cav. *Giuseppe*, *Menegazzi Piero*, *Pesaro* dott. *Carlo*, *Salvan Geremia*, *Barbarino* rag. *Armido* e del segretario sindacale dell'Unione cav. *Guido Gobbo*

e

la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo, rappresentata dal sig. *Giovanni Rosa;*

la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. rappresentata dal dott. *Umberto Chizzotto;*

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani;*

la C.I.S.N.A.L., rappresentata dal sig. *Paolo Negrini*, si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto nazionale 28 giugno 1958, procendendo nel contempo al conglobamento delle voci della retribuzione di cui l'accordo nazionale del 28 giugno 1958.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si rende applicabile al personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Venezia, appartenenti al settore: abbigliamento, arredamento, merci d'uso e prodotti industriali.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

a) paghe conglobate: le paghe conglobate per il personale dipendente di ogni età e di ambo i sessi rimangono fissate come segue:

Categoria *A*

Raggruppamento A/1:

Personale con funzioni di carattere direttivo:

Uomini . . . . L. 83.000
Donne . . . . » 78.000

Raggruppamento A/2:

Gerente o gestore di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeni 10 lavoratori alle proprie dipendenze ed altro personale compreso ed elencato nel Raggruppamento:

Uomini . . . . L. 75.000
Donne . . . . » 67.250

Categoria *B*

Raggruppamento B/1:

Capo ufficio ispettore, gerente o gestore di negozio o di filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del Raggruppamento. A/2 capo contabile, cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse:

Uomini . . . . L. 61.000
Donne . . . . » 54.500

Raggruppamento B/2:

Ispettore interno con mansioni di sorveglianza e vigilanza del personale, capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto o impiegati alle proprie dipendenze, contabile con mansioni di concetto, corrispondente con mansioni di concetto, magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze ed altro personale compreso ed elencato nel Raggruppamento:

Uomini . . . . I. 58.000
Donne . . . . » 50.250

Raggruppamento B/3:

Interprete, vetrinista, ottico diplomato, commesso alla vendita di negozi di antichità e prodotti artistici che parli almento tre lingue estere ed altro personale con mansioni analoghe di concetto compreso ed elencato nel Raggruppamento:

Uomini . . . . L. 56.000
Donne . . . . » 47.600

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:

Contabile d'ordine, cassiere comune, commesso di vendita:

Uomini	L. 45.200
Donne	» 39.500

Raggruppamento C/2:

Aiuto contabile, addetto alle macchine calcolatrici e contabili, addetto alla cassa o ai registratori di cassa o aiuto cassiere, esattore, stenodattilografo, aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni, commesso di magazzino, aiuto vetrinista, magazziniere, anche con funzioni di vendita, addetto alle spedizioni:

Uomini	L. 41.200
Donne	» 36.200

Raggruppamento C/3:

Aiuto commesso da 3 a 5 anni di servizio, aiuto magazziniere od altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie ed altro personale compreso ed elencato nel Raggruppamento:

Uomini	L. 39.500
Donne	» 34.600

Raggruppamento C/4:

Dattilografo, aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio, addetto al centralino telefonico ed altro personale compreso ed elencato nel Raggruppamento:

Uomini	L. 38.000
Donne	» 33.500

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/1:

Conducente di autotreno:

Uomini	L. 43.500
Donne	» 38.200

Raggruppamento D/2:

Usciere, imballatore, impaccatore, autista, conducente di motofurgoncino:

Uomini	L. 41.000
Donne	» 35.250

Raggruppamento D/3:

Fattorino, custode, guardiano di deposito e notturno, portiere, conducente di veicoli a trazione animale ed altro personale elencato nel Raggruppamento:

Uomini	L. 40.500
Donne	» 35.000

Raggruppamento D/4:

Personale di fatica, addetti alla pulizia ed altro personale subalterno ed ausiliario con mansioni analoghe:

Uomini	L. 39.250
Donne	» 34.100

CATEGORIA *E*

	Uomini	Donne
Raggruppamento E/1:		
Operai specializzati	43.500	38.200
Raggruppamento E/2:		
Operai qualificati	41.000	35.250
Raggruppamento E/3:		
Operai comuni	39.500	34.150

Personale di età inferiore ai 21 anni

	Uomini	Donne
dai 14 ai 16 anni	15.000	14.500
dai 16 ai 17 anni	21.250	18.500
dai 17 ai 18 anni	22.500	19.500
dai 18 ai 19 anni	29.250	25.000
dai 19 ai 20 anni	31.500	27.000
dai 20 ai 21 anni	35.000	31.000

I minimi di cui sopra si intendono valevoli per il comune di Venezia e sono riducibili del 5% (cinque per cento) per i Comuni della provincia.

b) Nelle paghe di cui sopra è calcolata la indennità di caropane.

c) *Indennità di contingenza*

In aggiunta alle retribuzioni di cui sopra, a tutti i lavoratori è dovuta (e conteggiata a parte l'indennità di contingenza per i punti maturati successivamente al 1° maggio 1959 ai sensi dell'accordo nazionale del 20 aprile 1957.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, con la stipulazione del presente contratto, hanno inteso di fissare dei minimi e non di ridurre il trattamento eventualmente superiore per cui vigono le norme dell'art. 54 del regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 4.

MISSIONI, TRASFERIMENTI E TRASFERTE

In relazione agli articoli 57 e 60 del Contratto collettivo nazionale si stabilisce che la diaria da corrispondere al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, oppure di trasferimento, resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore.

Per le brevi trasferte, fuori della cinta daziaria, che comportano il consumo dei pasti al mezzogiorno fuori sede, è dovuto un rimborso a piè di lista con un minimo comunque garantito di L. 500.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarro e automezzi comandati a prestare servizio extra urbano, oltre la normale retribuzione giornaliera, è dovuta un'indennità di trasferta nella misura di L. 1.000 per una assenza da 6 a 12 ore, di L. 1.400 - per un'assenza da 12 a 18 ore, di L. 1.800 - per un'assenza da 18 a 24 ore.

Art. 5.

LAVORO DISCONTINUO

Per il personale addetto al lavoro discontinuo, di cui al regio decreto legge 6 dicembre 1923, n. 2657 e con riferimento all'art. 35 del Contratto collettivo nazionale, si precisa che la durata normale del lavoro è di nove ore giornaliere e 54 settimanali.

Art. 6.

PERSONALE CON PROVVIGIONE OD A COTTIMO

In relazione agli articoli 83 e 84 del Contratto collettivo nazionale si stabilisce che al personale addetto alla vendita retribuito in tutto od in parte a provvigione od a cottimo, dovrà essere assicurata una media mensile che, riferita al periodo di un anno, non sia inferiore al 5% del minimo di stipendio stabilito nel presente contratto.

Art. 7.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In aggiunta alle festività infrasettimanali previste dall'art. 41 del Contratto collettivo nazionale considerato che il Patrono della città coincide con una festività nazionale, le parti stipulanti hanno convenuto che la festività di S. Marco venga sostituita con la solennità della Madonna della Salute (21 novembre) che sarà considerata festiva a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° maggio 1959 ed avrà la durata di un anno, intendendosi tacitamente prorogato di anno in anno alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti contraenti che dovrà essere data nei termini di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 GIUGNO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE DETTAGLIANTI ALIMENTARISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1959 addì 10 del mese di giugno, in Venezia presso la sede della Unione commercianti ed esercenti di Venezia.

tra

l'ASSOCIAZIONE DETTAGLIANTI ALIMENTARISTI, rappresentata dal suo Presidente cav. *Giovanni Longhi,* assistito dai sigg. *Sartorio Enrico, Nalin G. Bruno, Toneatti Enrico, dal Segretario* rag. *Giacomo Meo,* dal cav. *Guido Gobbo* segretario sindacale dell'Unione commercianti ed esercenti,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO AUSILIARI TURISMO, rappresentata dal sig. *Giovanni Rosa,*

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal dott. *Umberto Chiozzotto,*

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO U.I.L., rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani,*

la C.I.S.N.A.L. rappresentata dal sig. *Paolo Negrini,* si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del Contratto nazionale 28 giugno 1958, procedendo nel contempo al conglobamento delle voci della retribuzione dell'accordo nazionale del 28 giugno 1958.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si rende applicabile al personale dipendente da aziende dettaglianti alimentariste « biadaiuoli » di Venezia e provincia.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

a) le paghe conglobate per il personale dipendente di ogni età rimangono fissate come segue:

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A/2:

Gerente o gestore di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze:

Uomini . . . . L. 67.250

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1:

Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio, che non rientri nel caso del raggruppamento A/2, capo contabile:

Uomini . . . . L. 53.750

Raggruppamento B/2:

Contabile, corrispondente di concetto:

Uomini . . . . L. 50.650

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:

Contabile d'ordine, cassiere comune, commesso di vendita:

Uomini . . . . L. 43.500

Raggruppamento C/2:

Magazziniere anche con funzione di vendita:

Uomini . . . . L. 43.250

Raggruppamento C/4:

Dattilografo:

Uomini . . . . L. 39.600

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/2:

Aiuto commesso, autista, conducente di motofurgoncino:

Uomini . . . . L. 39.600

Raggruppamento D/3:

Fattorino ed altro personale con mansioni analoghe:

Uomini . . . . L. 39.550

Raggruppamento D/4:

Personale di fatica e addetti alla pulizia:

Uomini . . . . L. 39.450

Personale impiegatizio ed operaio inferiore ai 21 anni:

Uomini

dai 20 ai 21 anni	L. 34.850
dai 18 ai 20 anni	» 30.950
dai 16 ai 18 anni	» 23.150
dai 14 ai 16 anni	» 15.950

b) i minimi di cui sopra si intendono riducibili del 10 per cento per il personale femminile.

Per tutto il personale dei Comuni della Provincia, escluso il capoluogo, sarà praticata la riduzione del 5 per cento.

c) la indennità di caropane è stata conglobata nelle paghe di cui sopra.

d) *Indennità di contingenza*: in aggiunta alle retribuzioni di cui sopra, a tutti i lavoratori è dovuta (e conteggiata a parte) l'indennità di contingenza, risultante alla data del 1° maggio 1959, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, con la stipulazione del presente contratto, hanno inteso di fissare dei minimi e non di ridurre il trattamento eventualmente superiore per cui vigono le norme del regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1130, articolo 54.

Art. 4.

MISSIONI, TRASFERIMENTI E TRASFERTE

In relazione agli articoli 57 e 60 del Contratto collettivo nazionale si stabilisce che la diaria da corrispondere al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, oppure di trasferimento, resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

Per le brevi trasferte fuori dalla cinta daziaria, che comportano il consumo dei pasti al mezzogiorno fuori sede, è dovuto un rimborso a piè di lista con un minimo comunque garantito di L. 500.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarro ed autotreni, comandati a prestare servizio extra urbano, è dovuta oltre la normale retribuzione giornaliera, un'indennità di trasferta nella misura di L. 1000 per un'assenza da 6 a 12 ore, di L. 1400 per un'assenza da 12 a 18 ore, di L. 1800 per un'assenza da 18 a 24 ore.

Art. 5.

LAVORO DISCONTINUO

Per il personale addetto al lavoro discontinuo, di cui il regio decreto legge 6 dicembre 1923, n. 2657, e con riferimento all'art. 35 del Contratto collettivo nazionale, si precisa che la durata normale del lavoro è di 9 ore giornaliere e 54 settimanali.

Art. 6.

PERSONALE CON PROVVIGIONI OD A COTTIMO

In relazione agli articoli 82 e 83 del Contratto collettivo nazionale si stabilisce che al personale addetto alla vendita retribuito in tutto o in parte a provvigione od a cottimo, dovrà essere assicurata una media mensile che, riferita al periodo di un anno, non sia inferiore al 5 per cento del minimo dello stipendio stabilito nel presente contratto.

Art. 7.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In aggiunta alle festività infrasettimanali previste dall'art. 41 del Contratto collettivo nazionale considerato che il Patrono della città coincide con una festività nazionale le parti stipulanti hanno convenuto che la festività di S. Marco venga sostituita con la solennità della Madonna della Salute (21 novembre) che verrà considerata festiva a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° giugno 1959 ed avrà la durata di un anno, intendendosi tacitamente prorogato di anno in anno alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti contraenti, che dovrà essere data nei termini di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1095.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri e dei coloni parziari della provincia di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;

Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 30 novembre 1955, recante modifiche ai capitolati provinciali di mezzadria e colonia parziaria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri — C.I.S.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 30 novembre 1955, recante modifiche ai capitolati provinciali di mezzadria e colonia parziaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri ed i coloni parziari della provincia di Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 14. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 NOVEMBRE 1955 RECANTE MODIFICHE AI CAPITOLATI DI MEZZADRIA E COLONIA PARZIARIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Addì 30 novembre 1955 nella sede della Unione Agricoltori della provincia di Savona, in via S. Giovanni Bosco n. 1, si sono riuniti i sigg.ri:

avv. *Giuseppe Musso-Piantelli*, Marchese *Lorenzo Raggi De Marini*, *Carlo Cambiaso*, *Franco Zunini*, per la UNIONE AGRICOLTORI,

Vittorio Aicardi e *Angelo Vallarino* per il SINDACATO PROVINCIALE COLONI E MEZZADRI aderente alla C.G.I.L.,

Perito agrario *Giovanni Bosciano* per il SINDACATO COLONI E MEZZADRI aderente alla C.I.S.L.,

Perito agrario *Domenico Mazza* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI.

I convenuti dopo ampia discussione sulla situazione contrattuale in vigore in Provincia nel campo colonico e mezzadrile, allo scopo di adeguare a quelle che sono le odierne esigenze i rapporti fra concedenti e coloni e mezzadri, in relazione anche alle disposizioni impartite dalle Superiori Confederazioni con i testi di accordo in data 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955

Deliberano di apportare al capitolato provinciale di mezzadria e colonia attualmente in vigore le seguenti modifiche:

Nella mezzadria — adeguamento del capitolato stesso alle disposizioni di Legge attualmente in vigore — Legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Modifica dell'art. 11 nel senso che, pur restando la direzione tecnica ed amministrativa al concedente, questo dovrà però prima di iniziare l'anno agrario interpellare il mezzadro o colono circa le coltivazioni da effettuarsi nel podere durante la annata.

Modifica dell'art. 26 nel senso che il pollame ed i conigli sono di proprietà del mezzadro o del colono purchè questi non ne facciano speculazione industriale.

E' data facoltà al colono o mezzadro di usare per esclusivo consumo della propria famiglia che lavori stabilmente sul fondo, derrate che sono in maturazione sul fondo stesso (frutta e verdure).

Modifica all'art. 27, nel caso che il proprietario effettuasse in economia il taglio dei boschi, esclusi dal contratto di mezzadria, sarà data la preferenza per questi lavori ai coloni o mezzadri dell'azienda. In tale caso il lavoro sarà compensato con la tariffa dei braccianti fissi o mediante cottimo da stabilirsi fra le parti.

Nella colonia — con effetto dall'anno agrario in corso — le terzerie saranno abolite sostituendole con la divisione dei prodotti e delle spese a metà, mantenendo però il canone di affitto per il seminativo come è attualmente.

Costituzione di una Commissione Provinciale avente lo scopo di conciliare le vertenze che potessero sorgere fra concedenti e mezzadri e coloni.

La commissione sarà composta di n. 8 membri designati dalla Unione Prov.le Agricoltori e n. 8 membri designati dalle Organizzazioni che inquadrano i mezzadri e coloni.

La Presidenza della Commissione sarà affidata a persona designata dall'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

Nelle riunioni di detta Commissione dovrà sempre essere rispettato il principio della pariteticità e quindi non avranno diritto al voto quei membri che si trovassero in soprannumero a confronto dell'altro gruppo.

A parità di voti deciderà il Presidente.

La durata della carica di Presidente sarà di anni due e potrà essere riconfermato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1096.

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese esercenti attività industriali, con esclusione di quelle edili, della zona di Biella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956, sulla computabilità delle indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali;

Visto, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, concernente la misura dell'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, con esclusione delle imprese edili, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Biellese - C.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Vercelli, in data 30 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, concernente la misura dell'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, con esclusione delle imprese edili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di detta indennità stabilita per le singole categorie.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti attività industriali, con esclusione di quelle edili, della zona di Biella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 12. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, CONCERNENTE LA MISURA DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI BIELLESI (ESCLUSE LE IMPRESE EDILI)

Addì 2 ottobre 1959, in Biella, presso la sede della Unione Industriale Biellese,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE, rappresentata dal dott. *Giuseppe Valetto,*

e, in ordine alfabetico:

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.) di Biella, rappresentata dal sig. *Ercole Ozino;*

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.), rappresentata dal rag. *Franco Novaretti;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) di Biella, rappresentata dal cav. *Ettore Bonardo;*

visti gli accordi locali 13 luglio 1945, 26 ottobre 1946, 28 agosto 1947 e 8 settembre 1947 che regolano le modalità e la misura della indennità giornaliera da corrispondere dalle aziende industriali biellesi (escluse le imprese edili) ai propri dipendenti per mancato servizio di mensa;

ravvisata la necessità di una precisazione al riguardo si è convenuto quanto segue:

La misura della indennità sostitutiva della mensa aziendale, dovuta dalle aziende industriali biellesi (escluse le imprese edili) ai propri dipendenti (impiegati ed operai) per il mancato servizio di mensa, resta confermata in L. 30, per ogni giornata di effettiva presenza nello stabilimento.

Ai sensi dell'accordo interconfederale 24 aprile 1956, la suddetta indennità, nella misura, come sopra indicata, di L. 30 giornaliere, verrà considerata come elemento utile ai fini del calcolo della indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità, del trattamento di festività e di quello di ferie, nonchè della gratifica natalizia o della 13ª mensilità, e questo anche da parte delle aziende che hanno il servizio di mensa aziendale.

Resta inoltre confermato che il presente accordo non è comunque applicabile al settore edile, che non è rappresentato dalla Unione Industriale Biellese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151080) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 400